

DOCUMENTO INFORMATIVO

Il presente Documento Informativo (il “Documento”), rivolto ai clienti ed ai potenziali clienti di Anthilia Capital Partners SGR S.p.A. (la “Società” o la “SGR”), è redatto ai sensi del Regolamento Intermediari Consob n. 20307 adottato con Delibera del 15.02.2018 al fine di trasporre le disposizioni contenute nella direttiva 2014/65/UE e nelle connesse misure di esecuzione (di seguito anche “MIFID II”).

Scopo del Documento è quello di fornire ai clienti e/o ai potenziali clienti informazioni sulla Società ed i servizi di investimento da questa offerti, nonché – tra l’altro – sulla natura e sui rischi dei prodotti e degli strumenti finanziari trattati.

Il Documento è disponibile per la consultazione sul sito della Società all’indirizzo <http://www.anthilia.it>.

Il Documento è a disposizione, mediante copia asportabile, presso la sede della Società.

La Società porta a conoscenza di clienti e potenziali clienti le modifiche rilevanti al presente Documento con le stesse modalità.

Il Documento contiene:

1. Informazioni sulla Società e sui servizi di investimento da questa offerti
2. Informazioni concernenti la salvaguardia degli strumenti finanziari e delle somme di denaro della clientela
3. Informazioni riguardanti la classificazione della clientela
4. Informazioni sulla natura e sui rischi degli strumenti e dei servizi
5. Informazioni su costi e oneri connessi alla prestazione dei servizi di investimento e agli OICR gestiti
6. Sintesi delle misure per l’esecuzione e la trasmissione degli ordini (“best execution policy”)
7. Sintesi della politica di gestione delle situazioni di conflitto di interessi
8. Sintesi della strategia per l’esercizio dei diritti amministrativi inerenti agli strumenti finanziari degli OICR gestiti
9. Incentivi

1. - Informazioni sulla Società e sui servizi di investimento da questa offerti

1.1 DATI SOCIETARI

Denominazione sociale: Anthilia Capital Partners SGR S.p.A.

Forma giuridica: Società per Azioni

Sede legale e amministrativa: Corso di Porta Romana, 68 – 20122 MILANO

Registro delle Imprese di Milano, Sezione Speciale PMI innovative, n. 05855780960

Codice Fiscale e Partita IVA 05855780960

Recapiti: tel. 02.97386101 – Fax 02 97386100

Sito internet: www.anthilia.it

Indirizzo e-mail: info@anthilia.it

Iscritta all'albo delle Società di Gestione del Risparmio (S.G.R.) ex art.35 del D.Lgs. 58/98 tenuto da Banca d'Italia al n. 41 - Sezione gestori di OICVM, al n. 117 - Sezione gestori di FIA e al n. 10 – Sezione gestori di ELTIF.

La Società è stata autorizzata dalla Banca d'Italia, via Nazionale 91, 00184 Roma, sito internet: <http://www.bancaditalia.it>.

La Società è inoltre sottoposta alla vigilanza della Consob, con sede in via G.B. Martini 3, 00198 Roma, sede secondaria operativa in Via Broletto 7, 20121 Milano, sito internet <http://www.consob.it>.

1.2 MODALITÀ DI COMUNICAZIONE TRA CLIENTE E SOCIETÀ

Il cliente può comunicare con la Società nella lingua italiana, la Società comunica con la propria clientela in lingua italiana.

Le modalità di comunicazione tra la Società ed i clienti, in relazione alla prestazione dei singoli servizi di investimento, sono disciplinate nei relativi contratti, nei regolamenti e nei prospetti degli OICR gestiti.

Ogni altra comunicazione o richiesta di informazione può essere inviata all'indirizzo di posta elettronica: info@anthilia.it.

1.3 SERVIZI PRESTATI DALLA SOCIETÀ

- Gestioni di portafoglio: la Società presta il servizio di gestione di portafogli, servizio mediante il quale la Società si obbliga, verso corrispettivo, a gestire il patrimonio affidatole dal cliente tramite operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari. A tal fine la Società può avvalersi dell'esercizio della delega di gestione, affidando a soggetti terzi l'attività di gestione.
- Consulenza in materia di investimenti: la Società presta il servizio di consulenza in materia di investimenti attraverso la prestazione di raccomandazioni personalizzate al cliente, dietro sua richiesta o per iniziativa della Società stessa, riguardo a una o più operazioni relative ad un determinato strumento finanziario. La raccomandazione è personalizzata quando è presentata come adatta per il cliente o è basata sulla considerazione delle caratteristiche del Cliente. In particolare, la SGR presta la consulenza non indipendente in materia di investimenti e le raccomandazioni possono riguardare anche OICR gestiti in delega dalla SGR.
- Gestione collettiva del risparmio: la Società presta il servizio di gestione collettiva del risparmio, servizio che si realizza mediante la gestione del patrimonio di OICR

(Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio) di propria o altrui istituzione, sia aperti che chiusi, mediante l'investimento avente ad oggetto strumenti finanziari e crediti.

- Commercializzazione di OICR propri e di terzi: la Società, oltre ad offrire parti di OICR propri o di terzi dalla stessa gestiti in delega, è autorizzata a commercializzare OICR di terzi sulla base di specifici accordi con la società prodotto.

Informazioni sui termini dei contratti

La Società fornisce le informazioni sui termini dei contratti mettendo a disposizione dei clienti una copia (in bianco) dei moduli contrattuali relativi al servizio di gestione di portafoglio e al servizio di consulenza in materia di investimenti per prendere visione delle norme e delle condizioni regolanti detti servizi.

Nell'ambito della gestione collettiva ivi compresa la commercializzazione di OICR propri gli accordi tra la SGR e il Cliente sono regolati dal modulo di sottoscrizione di ciascun OICR e dalla relativa documentazione d'offerta.

Nell'ambito della commercializzazione di OICR di terzi gli accordi tra la SGR e il Cliente sono regolati dal contratto di commercializzazione di OICR di terzi oltre che dal modulo di sottoscrizione di ciascun OICR e dalla relativa documentazione d'offerta.

I regolamenti e i prospetti informativi degli OICVM gestiti dalla Società sono disponibili presso la sede e sul sito <http://www.anthilia.it>.

1.4 RECLAMI

Per eventuali reclami il cliente deve inviare comunicazione scritta mediante raccomandata A.R alla Sede della Società, Corso di Porta Romana 68 – 20122 Milano.

La Società ha adottato idonee procedure per garantire la sollecita trattazione dei reclami presentati dai clienti.

I reclami devono contenere (i) i dati anagrafici del Cliente e (ii) la posizione del Cliente a cui si riferisce il reclamo con una sintetica descrizione dei fatti contestati e le cause del reclamo stesso.

Il processo di gestione dei reclami – il cui coordinamento è affidato al Consigliere Delegato della Società – si conclude nel tempo massimo di 60 (sessanta) giorni dal ricevimento del reclamo.

Tutte le comunicazioni di risposta effettuate dalla SGR al Cliente in relazione alla trattazione e definizione del reclamo sono dalla stessa rese in modo chiaro e con un linguaggio semplice comunicando la posizione assunta dalla Società riguardo al reclamo.

La lettera di risposta al reclamo viene inviata tempestivamente, e comunque nei termini sopra indicati, a mezzo raccomandata A.R. al domicilio indicato dal Cliente.

Gli estremi essenziali dei reclami ricevuti e delle misure adottate dalla SGR per risolverli sono tempestivamente annotati in un apposito registro, tenuto in forma elettronica.

Maggiori informazioni sulla politica di trattamento dei reclami possono essere fornite al Cliente su sua richiesta.

Qualora il Cliente non fosse soddisfatto o non avesse ricevuto riscontro dalla Società, prima di rivolgersi al giudice e ove ne ricorrano i presupposti, può attivare i sistemi di risoluzione alternativa delle controversie. Tali sistemi sono costituiti in modo tale da garantire imparzialità dell'organo decidente, tempistiche rapide nelle decisioni, economicità del procedimento e tutela effettiva del Cliente.

Costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale, il preventivo esperimento da parte del Cliente di un procedimento di mediazione ai sensi del d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28

così come modificato dal decreto-legge 21 giugno 2013 n. 69 (c.d. “decreto del fare”), ovvero il ricorso al procedimento di conciliazione previsto dal decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179 e all’Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF) da parte di un investitore al dettaglio.

Con delibera n. 19602 del 4 maggio 2016, la Consob ha istituito l’Arbitro per le Controversie Finanziarie (“ACF” o “Arbitro”), nonché adottato con successiva delibera n. 19700 del 3 agosto 2016 il relativo regolamento di organizzazione e funzionamento.

L’accesso all’Arbitro è gratuito per l’investitore e sono previsti ridotti termini per giungere a una decisione (90 giorni dal completamento del fascicolo contenente il ricorso, le deduzioni e la documentazione prodotta dalle parti). Le controversie che potranno essere sottoposte all’Arbitro, fino ad un importo richiesto di 500.000 Euro, sono relative alla violazione degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza cui sono tenuti gli intermediari (tra i quali le SGR) nel corso dei loro rapporti con gli investitori con riguardo alla prestazione dei servizi di investimento e di gestione collettiva del risparmio. Non è peraltro prevista la possibilità di ricorrere all’Arbitro nei casi di danni che non sono conseguenza immediata e diretta dell’inadempimento o della violazione da parte dell’intermediario degli obblighi sopra esposti e di quelli che non hanno natura patrimoniale.

Soltanto per gli investitori al dettaglio è prevista l’opportunità di ricorrere all’Arbitro. Le modalità con cui può avvenire tale ricorso sono il ricorso diretto, ovvero per il tramite di un’associazione rappresentativa degli interessi dei consumatori, o ancora attraverso un procuratore. Il ricorso può essere proposto quando, sui medesimi fatti oggetto del ricorso, non vi siano procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie pendenti alle quali l’investitore ha aderito, anche qualora intraprese dalla Società. Inoltre, è possibile presentare reclamo all’Arbitro unicamente dopo aver preventivamente presentato reclamo alla Società, al quale quest’ultima ha fornito risposta ovvero al quale non è seguita comunicazione alcuna da parte della Società entro 60 giorni dalla sua presentazione.

È possibile ricorrere all’ACF entro un anno dalla presentazione del reclamo alla SGR oppure, qualora il reclamo fosse stato presentato in precedenza rispetto alla data di avvio dell’operatività dell’Arbitro, entro un anno da tale data.

È prevista apposita procedura telematica per l’invio e la gestione del ricorso, che ha lo scopo di assicurare un efficace e tempestivo funzionamento del processo. Sarà peraltro possibile inviare i ricorsi in formato cartaceo fino all’8 gennaio 2019.

L’investitore può in ogni caso decidere, a prescindere dalla decisione dell’ACF, di ricorrere all’autorità giudiziaria. Qualora l’intermediario non dovesse dare esecuzione alla decisione assunta, è prevista a suo carico la sanzione reputazionale della pubblicazione di tale inadempimento.

Il diritto di ricorso all’Arbitro è sempre esercitabile e non può costituire oggetto di rinuncia da parte dell’investitore, nemmeno in caso di presenza all’interno dei contratti di eventuali clausole di devoluzione delle controversie ad altri organismi di risoluzione extragiudiziale.

Informazioni dettagliate sono fornite dalla Società tramite il proprio sito internet.

1.5 DOCUMENTAZIONE FORNITA ALL’INVESTITORE A RENDICONTO DELL’ATTIVITÀ SVOLTA

La Società invia ad ogni Cliente la rendicontazione dell’attività svolta secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

In relazione al servizio di gestione di portafogli, la Società invia ad ogni cliente, entro trenta giorni lavorativi dalla fine di ogni trimestre solare, il rendiconto relativo al periodo di

riferimento. Ove le caratteristiche della gestione autorizzino un portafoglio caratterizzato da effetto leva e solo per i clienti al dettaglio, la Società invia il rendiconto periodico con cadenza mensile.

Qualora invece il cliente abbia scelto di essere informato volta per volta sulle operazioni eseguite, la rendicontazione periodica ha cadenza annuale, mentre la trasmissione delle informazioni sulle singole operazioni eseguite avviene al più tardi entro il primo giorno lavorativo successivo all'esecuzione, o, se la Società riceve la conferma da un terzo, entro il primo giorno lavorativo successivo alla ricezione di tale conferma, salvo che una conferma contenente le stesse informazioni non debba essere prontamente inviata al cliente da un altro soggetto.

Relativamente al servizio di consulenza in materia di investimenti, sia che venga prestato nella forma della consulenza continuativa o in quella della consulenza occasionale, la Società fornisce al cliente un report iniziale contenente le informazioni inerenti l'attività di valutazione del portafoglio iniziale, l'indicazione del portafoglio personalizzato articolato su una o più ipotesi di *asset allocation* strategica con l'individuazione dell'*asset allocation* strategica di riferimento e, nell'ambito di questa, delle singole raccomandazioni. Nell'ambito della consulenza continuativa la Società fornisce altresì un rendiconto periodico, con cadenza trimestrale o con diversa cadenza concordata con il cliente nel relativo contratto, contenente l'analisi della *performance* realizzata dal Portafoglio controllato, la verifica della coerenza del Portafoglio controllato rispetto all'*asset allocation* strategica di riferimento ed alla strategia di consulenza prescelta. La Società potrà anche segnalare eventuali mutamenti di scenario del mercato.

La Società fornirà infine al cliente un rendiconto di fine rapporto.

Con riferimento ai fondi aperti la Società mette a disposizione degli investitori presso la sede, la dipendenza e sul sito della stessa i prospetti periodici degli OICR gestiti, i dati sui loro rendimenti percentuali nel periodo di riferimento – sempre confrontati con quelli del parametro oggettivo di riferimento, se esistente, o accompagnati dalla misura di rischio sopportata. Con i prospetti periodici mette anche a disposizione degli investitori la composizione del portafoglio degli OICR gestiti ed offerti al pubblico indicando, in ordine decrescente di valore, almeno i primi cinquanta strumenti finanziari e tutti quelli che superano lo 0,5% delle attività.

Con periodicità semestrale, solo su richiesta degli investitori che non abbiano ritirato i certificati, fornisce, su supporto durevole, un prospetto riassuntivo indicante il numero delle quote o azioni degli OICR di pertinenza e il loro valore all'inizio e al termine del periodo di riferimento, nonché le sottoscrizioni e i disinvestimenti. Il prospetto è inviato all'ultimo domicilio conosciuto degli investitori.

Con riferimento ai fondi di investimento alternativi (FIA) chiusi la Società mette a disposizione degli investitori presso la sede:

- il rendiconto della gestione del fondo, accompagnato dalla relazione degli amministratori, con riferimento all'esercizio annuale o al minor periodo in relazione al quale vengono distribuiti proventi;
- una relazione semestrale relativa alla gestione del fondo.

La conferma dell'avvenuto investimento (comprensiva di data di ricezione della domanda, del mezzo di pagamento, dell'importo lordo versato, del numero di quote riconosciute) viene comunicata al cliente con lettera scritta personale inviata per posta o mediante tecniche di comunicazione a distanza (telefax o e-mail), in occasione di ogni versamento.

La SGR comunica ai clienti, mediante fax, posta elettronica o raccomandata A.R.:

- a) la chiusura delle sottoscrizioni;

- b) con cadenza semestrale il valore unitario delle quote, corredato della relazione semestrale o del rendiconto annuale del fondo;
- c) l'eventuale sospensione del calcolo del valore della quota a causa di eventi eccezionali (come alluvioni, terremoti, guerre civili e sommosse);
- d) l'eventuale decisione di effettuare rimborsi parziali, prima della scadenza ed a fronte di disinvestimenti, precisando le partecipazioni oggetto del disinvestimento, le motivazioni della decisione di rimborso, l'importo che verrà rimborsato, la percentuale del ricavato della vendita messo in distribuzione, l'importo rimborsato pro-quota, le procedure di rimborso;
- e) le eventuali modifiche apportate al regolamento del fondo;
- f) l'avviso di liquidazione dei fondi e la data dalla quale cesserà ogni attività di investimento;
- g) l'inizio della procedura di liquidazione;
- h) l'eventuale concessione del periodo di grazia da parte della Banca d'Italia;
- i) i tempi e le modalità di esecuzione dell'eventuale rimborso parziale delle quote;
- j) i tempi e le modalità di esecuzione del rimborso finale delle quote;
- k) l'avvenuta redazione del rendiconto finale e la data di inizio delle operazioni di rimborso.

Inoltre, l'ultima relazione annuale della gestione di ciascun fondo, accompagnata dalla relazione degli amministratori e l'ultima relazione semestrale sulla gestione sono messi a disposizione del pubblico, entro 30 giorni lavorativi dalla loro redazione, presso la sede della SGR, nonché presso la sede della Banca Depositaria.

Tali documenti sono altresì inviati ai sottoscrittori a mezzo telefax, posta elettronica o raccomandata A.R. all'indirizzo/numero indicato da ciascun sottoscrittore nel modulo di sottoscrizione, ovvero successivamente comunicato alla Società a mezzo telefax, posta elettronica o raccomandata A.R.

1.6 - INFORMAZIONI SUI SISTEMI DI INDENNIZZO O DI GARANZIA

La Società aderisce al Fondo Nazionale di Garanzia di cui all'art. 62 del decreto legislativo 23 luglio 1996 n. 415. Il Fondo indennizza gli investitori, entro i limiti di importo e alle condizioni previste dal "Regolamento Operativo" del Fondo, per il rimborso dei crediti, da loro vantati nei confronti dell'intermediario, rappresentati da strumenti finanziari e/o da denaro connesso con operazioni di investimento, come definiti dal predetto Regolamento e derivanti dalla prestazione dei servizi di investimento. Il Fondo indennizza i crediti degli investitori nei casi liquidazione coatta amministrativa, fallimento o concordato preventivo

2. Informazioni concernenti la salvaguardia degli strumenti finanziari e delle somme di denaro della clientela

2.1 – MISURE GENERALI APPRONTATE PER ASSICURARE LA TUTELA DEI DIRITTI DEI CLIENTI

Nella prestazione dei servizi di investimento e accessori, gli strumenti finanziari dei singoli clienti detenuti dalla Società costituiscono patrimonio distinto a tutti gli effetti da quello della Società e da quello degli altri clienti. Su tale patrimonio non sono ammesse azioni dei creditori della Società o nell'interesse degli stessi, né quelle dei creditori dell'eventuale

depositario o subdepositario o nell'interesse degli stessi. Le azioni dei creditori dei singoli clienti sono ammesse nei limiti del patrimonio di proprietà di questi ultimi.

Presso la Società sono istituite e conservate apposite evidenze contabili degli strumenti finanziari e del denaro detenuti dalla Società per conto della clientela. Tali evidenze sono relative a ciascun cliente e suddivise per tipologia di servizio e attività prestate. Le evidenze sono aggiornate in via continuativa e con tempestività in modo da poter ricostruire in qualsiasi momento con certezza la posizione di ciascun cliente.

Nelle evidenze, la Società indica con riferimento alle singole operazioni relativi ai beni di pertinenza dei clienti, la data dell'operazione, la data del regolamento previsto dal contratto e la data dell'effettivo regolamento.

Nel caso in cui le operazioni effettuate per conto dei clienti prevedano la costituzione o il regolamento di margini presso terze parti, la Società mantiene distinte le posizioni di ciascun cliente relative a tali margini in modo da evitare compensazioni tra margini incassati e dovuti relativi ad operazioni poste in essere per conto dei differenti clienti o per conto di OICR gestiti dalla Società medesima.

2.2 – SUBDEPOSITO DEGLI STRUMENTI FINANZIARI DELLA CLIENTELA

Ferma restando la responsabilità della Società nei confronti del cliente, anche in caso di insolvenza dei soggetti di seguito indicati, gli strumenti finanziari possono essere depositati, previo consenso del cliente, presso:

PAESE	SUB-DEPOSITARIA
Canada	CIBC Mellon – Toronto
France	Société Générale Paris
Germany	Bnp Paribas Frankfurt
Ireland	Hsbc Bank Plc – Global Investor Service
Italy	SGSS S.p.A
Japan	Bank of Tokyo Mitsubishi - Tokyo
The Netherlands	Ing Bank N.V. Amsterdam
United Kingdom	Hsbc Bank Plc – Global Investor Service
GLOBAL CUSTODIANS & International Central securities Depositories	
EUROCLEAR	Equities: Austria, Denmark, Finland, Norway, Portugal, Spain, EUROBONDS: Eurobonds/Int'l Bonds Bonds: Austria, Australia, Belgium, Canada, Denmark, Finland, Germany, Greece, New Zealand, Norway, Portugal, South Africa, Suisse, Sweden, The Netherlands, United States
Citibank New York	United States
United Kingdom	Hsbc Bank Plc

The Netherlands	Ing Bank N.V. Amsterdam
Italy, France	SGSS S.p.A

In caso di subdeposito degli strumenti finanziari di pertinenza del cliente presso i soggetti sopra indicati, la Società accende conti ad essa intestati presso ciascun subdepositario, rubricati “in conto terzi” (cosiddetto “conto omnibus”). Tali conti sono tenuti distinti da quelli eventualmente accesi della Società stessa presso il medesimo subdepositario, nonché dai conti di proprietà del subdepositario. La Società mantiene evidenze degli strumenti finanziari di pertinenza di ciascun cliente subdepositati presso i subdepositari, e riporta in ciascun conto di deposito di ogni cliente la denominazione del subdepositario.

Nel caso di subdeposito degli strumenti finanziari, ed in specie nei casi in cui sia necessario subdepositarli, per la natura degli stessi ovvero dei servizi e delle attività di investimento prestate, presso soggetti insediati in paesi i cui ordinamenti non prevedono una regolamentazione del deposito di strumenti finanziari per conto di terzi, il cliente è esposto al rischio della confusione degli strumenti finanziari di sua pertinenza con quelli del subdepositario o dei clienti di quest’ultimo, nonché dell’insolvenza o dell’assoggettamento a procedure concorsuali o simili del subdepositario.

La Società, tuttavia, mantiene nei confronti del Cliente la piena ed assoluta responsabilità del deposito, neutralizzando quindi i rischi appena rappresentati.

2.3 - PRIVILEGI

In caso di inadempimento del cliente, la Società può valersi dei diritti ad essa spettanti ai sensi degli articoli 2761, commi 3 e 4, e 2756, commi 2 e 3, c.c., realizzando direttamente o a mezzo intermediario abilitato un quantitativo degli strumenti finanziari depositati congruamente correlato al credito vantato dalla Società stessa.

2.4 – UTILIZZO DEGLI STRUMENTI FINANZIARI DEI CLIENTI DA PARTE DELLA SOCIETÀ

Nell’ambito dello svolgimento del servizio di gestione di portafogli, la Società non potrà utilizzare, nell’interesse proprio o di terzi, e in particolare per operazioni di finanziamento tramite titoli, gli strumenti finanziari di pertinenza dei clienti, salvo consenso scritto di questi ultimi, formalizzato in un apposito contratto.

Tale contratto indicherà le controparti, le caratteristiche delle operazioni che possono essere effettuate, le garanzie fornite, nonché la responsabilità delle parti coinvolte nelle singole operazioni, le condizioni di restituzione degli strumenti finanziari e i rischi che ne derivano nonché tutte le misure richieste dalle disposizioni MIFID II in materia.

Le singole operazioni concluse e la relativa remunerazione saranno rese note al Cliente con apposita comunicazione o nell’ambito della rendicontazione periodicamente fornita allo stesso.

2.5 - DEPOSITARIO DEGLI OICR GESTITI

Conformemente a quanto previsto dall’art. 36 del D.Lgs. 58/98 la custodia degli strumenti finanziari e delle disponibilità liquide di ciascun OICR gestito dalla Società è affidata alla depositario indicato nel relativo Regolamento/Prospetto, che agisce in modo indipendente dalla Società e nell’interesse degli investitori dell’OICR.

Il depositario, nell’esercizio delle proprie funzioni:

- a) custodisce i titoli e le liquidità degli OICR;

- b) accerta la legittimità delle operazioni di vendita, emissione, riacquisto, rimborso e annullamento delle quote degli OICR nonché la destinazione dei relativi redditi;
- c) accerta la correttezza del calcolo del valore delle quote degli OICR;
- d) accerta che nelle operazioni relative a ciascun OICR la controprestazione sia ad essa rimessa nei termini d'uso;
- e) esegue le istruzioni della Società se non possono essere contrarie alla legge, ai regolamenti o alle prescrizioni degli organi di vigilanza;
- f) monitora i flussi di liquidità degli OICR, nel caso in cui la liquidità non sia affidata al medesimo.

Il depositario, anche nel caso di sub-deposito presso terzi, è responsabile nei confronti della Società e degli investitori degli OICR di ogni pregiudizio da essi subito in conseguenza dell'inadempimento dei propri obblighi.

Il depositario, se sussiste un motivo oggettivo, può delegare a terzi esclusivamente le funzioni di custodia e di verifica della proprietà dei beni dell'OICR. Il depositario può procedere alla delega previo consenso della SGR. Il consenso si presume prestato qualora nella convenzione tra depositario e SGR sia contenuta l'indicazione nominativa dei soggetti eleggibili come delegati. In caso di delega, il depositario indica nei conti intestati all'OICR, o al comparto per il quale è effettuato la delega, i beni oggetto di delega e il nome del delegato.

I depositari non possono utilizzare le attività custodite di pertinenza degli OICR, salvo consenso espresso in forma scritta dalla SGR gestore e comunque alle condizioni e nel rispetto della normativa di settore.

Salva la facoltà per i titolari delle quote di richiedere l'emissione e la consegna di certificato nominativo rappresentativo di tutte o parte delle quote di propria titolarità, i certificati rappresentativi delle quote sono immessi, per ciascuna classe di quote, in un certificato cumulativo, rappresentativo di una pluralità di quote appartenenti a più titolari, tenuto in deposito gratuito amministrato presso il depositario, con rubriche distinte per singolo titolare.

Il depositario è responsabile nei confronti della SGR gestore e dei partecipanti all'OICR di ogni pregiudizio da essi subito in conseguenza dell'inadempimento dei propri obblighi.

In caso di perdita di strumenti finanziari detenuti in custodia, il depositario, se non prova che l'inadempimento è stato determinato da caso fortuito o forza maggiore, è tenuto a restituire senza indebito ritardo strumenti finanziari della stessa specie o una somma di importo corrispondente, salva la responsabilità per ogni altra perdita subita dall'OICR o dagli investitori in conseguenza del mancato rispetto, intenzionale o dovuto a negligenza, dei propri obblighi.

In caso di perdita di strumenti finanziari da parte del terzo al quale è stata delegata la custodia, resta impregiudicata la responsabilità del depositario, fatta salva l'eventuale stipula di accordi scritti tra il gestore, il depositario e il terzo al quale è stata delegata la custodia, volti a determinare l'assunzione in via esclusiva della responsabilità da parte del terzo. Per l'eventuale stipula di tali accordi la SGR gestore, il depositario e il terzo si attengono alla normativa di riferimento.

In caso di assunzione in via esclusiva della responsabilità da parte del terzo esso risponde secondo quanto previsto per il depositario. Resta impregiudicata la responsabilità del terzo, qualora deleghi a sua volta la custodia degli strumenti finanziari a un altro soggetto, fatta salva la possibilità di accordi secondo quanto sopra indicato.

La SGR rinvia il Cliente alle informazioni sul ruolo del depositario e sul principio di separazione dei patrimoni contenute nel prospetto e nella documentazione d'offerta.

2.6 - SEPARATEZZA PATRIMONIALE

Ciascun OICR o ciascun comparto di uno stesso OICR costituisce patrimonio autonomo, distinto a tutti gli effetti dal patrimonio della Società e da quello di ciascun investitore nonché da ogni altro patrimonio gestito dalla Società.

Delle obbligazioni contratte per conto degli OICR, la SGR risponde esclusivamente con il patrimonio degli OICR medesimi.

Su tale patrimonio non sono ammesse azioni dei creditori della Società o nell'interesse della stessa né quelle dei creditori del depositario o del sub depositario o nell'interesse degli stessi.

Le azioni dei creditori dei singoli investitori sono ammesse soltanto sulle quote di partecipazione dei medesimi. La SGR non può in alcun caso utilizzare, nell'interesse proprio o di terzi, i beni di pertinenza degli OICR gestiti.

3. Informazioni riguardanti la classificazione della Clientela

3.1 - INFORMAZIONI SULLE CATEGORIE DI CLASSIFICAZIONE E SUL CONSEGUENTE LIVELLO DI TUTELA

La SGR è tenuta a classificare la clientela secondo le categorie definite a livello normativo e a comunicare ai propri clienti la relativa classificazione.

La classificazione del Cliente assume primaria importanza in quanto da essa dipendono il livello di protezione assegnato al Cliente, gli obblighi che ogni intermediario è tenuto a assolvere e le modalità attraverso cui tali obblighi devono essere adempiuti.

Le categorie all'interno delle quali la clientela può essere classificata sono le seguenti:

- Cliente al dettaglio (detti anche clienti *retail*)
- Cliente professionale
- Controparte qualificata.

I clienti al dettaglio o *retail* sono tutti i clienti che non sono classificati come controparti qualificate e come clienti professionali. La classificazione nell'ambito di questa categoria comporta l'applicazione, nei confronti del cliente, di tutte le regole di comportamento e, in generale, di tutte le disposizioni poste a protezione degli investitori e rappresenta il massimo livello di tutela e protezione per la clientela.

I clienti professionali sono soggetti in possesso di particolari esperienze, competenze e conoscenze tali da far ritenere che essi siano in grado di assumere consapevolmente le proprie decisioni e di valutare correttamente i rischi che si assumono.

Appartengono a questa categoria il cliente professionale privato e il cliente professionale pubblico che soddisfano i requisiti prescritti dalla normativa. I clienti professionali privati e pubblici sono classificati, a loro volta, come clienti professionali di diritto e i clienti professionali su richiesta. Questi ultimi possono essere trattati come clienti professionali solo al termine di una apposita procedura di richiesta. La classificazione nell'ambito di questa categoria comporta la parziale disapplicazione di alcune delle regole di comportamento e, in generale, di alcune delle disposizioni poste a tutela della clientela al dettaglio e rappresenta pertanto un minor livello di tutela e protezione per la clientela. Le disposizioni MIFID II hanno comunque previsto per tale categoria di clienti presidi di tutela maggiori rispetto al regime precedente (in particolare, in materia di informativa e reportistica).

Per tali clienti il procedimento per la valutazione di adeguatezza è semplificato, mentre la valutazione di appropriatezza può essere omessa (in quanto si presume il possesso del livello di conoscenza ed esperienza necessario).

Le controparti qualificate sono una specifica categoria di soggetti espressamente individuati a livello normativo a cui sono prestati i servizi di esecuzione di ordini per conto dei clienti e/o di negoziazione per conto proprio e/o di ricezione e trasmissione ordini e nei cui confronti trovano espressa disapplicazione talune delle regole di condotta previste dalla normativa. Le disposizioni MIFID II hanno comunque previsto anche per tale categoria di clienti presidi di tutela maggiori rispetto al regime precedente (in particolare in materia di informativa e reportistica). La SGR non presta i servizi richiamati e pertanto tale classificazione non ha rilevanza.

3.2 - CLASSIFICAZIONE INIZIALE

La Società, prima di procedere alla prestazione di servizi di investimento, è tenuta a comunicare al cliente la classificazione assegnatagli e il diritto di richiedere una diversa classificazione informandolo dei limiti che ne deriverebbero sotto il profilo della tutela.

3.3 - MODIFICA DELLA CLASSIFICAZIONE

Il cliente può chiedere alla Società di passare ad una categoria più tutelata (da Cliente Professionale a Cliente *retail*) oppure di passare ad una categoria meno tutelata (da Cliente *retail* a Cliente Professionale su richiesta).

Il Cliente *retail* può richiedere alla SGR di essere classificato come Cliente Professionale su richiesta. Prima di accettare tale richiesta la SGR è tenuta svolgere una attenta valutazione per accertarsi che il cliente soddisfi i requisiti prescritti dalla normativa.

La classificazione nell'ambito di questa categoria, svolta sulla base dei criteri e requisiti prescritti espressamente dalla normativa, ha infatti come conseguenza la parziale disapplicazione di talune tutele previste per i rapporti con i clienti al dettaglio. In particolare, nell'ambito della commercializzazione di OICR, non trova applicazione l'obbligo di valutare l'appropriatezza delle operazioni di sottoscrizione di quote e/o azioni di OICR mentre, nell'ambito della gestione di portafogli e della consulenza in materia di investimenti, non trova applicazione l'obbligo di valutare l'adeguatezza dell'investimento rispetto alle conoscenze ed esperienze del cliente, necessarie per comprendere i rischi inerenti a tali servizi di investimento.

Il Cliente Professionale di diritto può chiedere di essere trattato come Cliente *retail* se ritiene di non essere in grado di valutare o gestire correttamente i rischi assunti.

La normativa prevede che la classificazione iniziale assegnata ai clienti possa essere modificata, sia su richiesta degli stessi che su iniziativa della SGR. Nel caso di richiesta di modifica della classificazione su richiesta del Cliente, che dovrà essere presentata per iscritto, la SGR ha facoltà di accettarla o meno, dopo aver proceduto alla valutazione della stessa.

Dalla classificazione in una delle categorie sopra indicate deriva per il Cliente una sua maggiore o minore protezione con piena o parziale applicazione delle regole di condotta applicabili alla prestazione dei servizi da parte della SGR a tutela dell'investitore. In applicazione delle disposizioni MIFID II, la classificazione del Cliente assume altresì rilevanza anche in termini di capacità del Cliente di accedere a un certo strumento finanziario (ivi compresi gli OICR offerti dalla SGR) a seconda dell'indicazione se lo strumento finanziario è destinato a una certa tipologia di clientela, al dettaglio o professionale, tenuto conto del mercato di riferimento.

La Società procede comunque ad un'adeguata valutazione della competenza, dell'esperienza e delle conoscenze del cliente ed ha la facoltà di accettare o meno la sua richiesta; dell'esito della propria valutazione, la Società dà comunicazione al cliente.

Spetta ai clienti professionali informare la Società di eventuali cambiamenti che potrebbero incidere sulla loro classificazione.

3.4 – PROFILATURA DELLA CLIENTELA, VALUTAZIONE DI APPROPRIATEZZA E ADEGUATEZZA

Nello svolgimento dell'attività di **commercializzazione di OICR** propri o di terzi, la Società deve procedere ad una valutazione di appropriatezza delle quote e/o azioni dell'OICR di volta in volta interessato.

In particolare, secondo le disposizioni MIFID II, al fine di agire nel miglior interesse del Cliente, la SGR deve acquisire dal Cliente, mediante la compilazione di un apposito questionario che gli verrà sottoposto (“Questionario per la valutazione di appropriatezza”) informazioni in merito alla sua conoscenza e esperienza riguardo al tipo specifico di OICR proposto o chiesto, per poter procedere ad una valutazione di appropriatezza, in relazione al Cliente, delle quote e/o azioni dell'OICR che lo stesso intende di volta in volta sottoscrivere.

Qualora la SGR ritenga che l'OICR non sia appropriato per il Cliente, lo avverte di tale situazione. L'avvertenza può essere fornita utilizzando un formato standardizzato. Qualora il Cliente sia classificato dalla SGR come Cliente Professionale, la SGR può legittimamente presumere, ai sensi della normativa di riferimento, che abbia il livello di esperienza e conoscenza necessario per comprendere i rischi connessi all'OICR per il quale il Cliente è classificato come professionale.

Nella prestazione del servizio di **gestione di portafogli** e del servizio di **consulenza in materia di investimenti**, al fine di agire nel miglior interesse del Cliente, la Società è tenuta ad acquisire dal Cliente, mediante la compilazione di un apposito questionario che gli verrà sottoposto (“Questionario per la valutazione di adeguatezza”) informazioni in merito alla sua conoscenza e esperienza in materia di investimenti per il tipo specifico di strumento o di servizio, alla sua situazione finanziaria, inclusa la capacità di sostenere perdite e ai suoi obiettivi di investimento, inclusa la tolleranza al rischio. Il Questionario per la valutazione di adeguatezza prevede che il Cliente esprima le preferenze di sostenibilità (“**Preferenze di Sostenibilità**”) che sono tenute in considerazione dalla SGR nell'ambito della valutazione del profilo del Cliente. In particolare, la Società si è dotata di procedure idonee al fine di valutare la coerenza delle operazioni rispetto alle Preferenze di Sostenibilità. Laddove l'operazione non sia coerente con le Preferenze di Sostenibilità, la Società indica al Cliente tale circostanza ma il Cliente può procedere alla conclusione dell'operazione secondo quanto previsto dalla normativa applicabile.

La raccolta delle informazioni è importante al fine di offrire servizi adeguati al Cliente e, in particolare, in funzione della sua tolleranza al rischio e della sua capacità di sostenere perdite.

Qualora, a seguito della valutazione svolta, il Cliente sia classificato dalla SGR come Cliente Professionale, la SGR può legittimamente presumere, ai sensi della normativa di riferimento, che abbia il livello di esperienza e conoscenza necessario per comprendere i rischi connessi alla gestione del proprio portafoglio o alla consulenza in materia di investimenti ricevuta per il quale il Cliente è classificato come professionale.

Con specifico riferimento alla prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti ad un Cliente Professionale di diritto, la Società può anche presumere che il cliente sia finanziariamente in grado di sopportare i connessi rischi di investimento compatibili con i suoi obiettivi di investimento.

Nella prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti nei confronti di Cliente retail, in occasione dell'erogazione della singola raccomandazione, la Società fornisce una spiegazione di come la medesima risponda agli obiettivi del cliente con riferimento, tra l'altro, alle sue Preferenze di Sostenibilità.

La SGR che non ottiene le informazioni richieste non può prestare al Cliente né il servizio di gestione di portafogli né il servizio di consulenza in materia di investimenti.

Ai fini delle suddette valutazioni nel rispetto di quanto previsto dalla normativa di riferimento, la SGR utilizza anche una profilatura del prodotto in considerazione della quale ad ogni prodotto viene attribuito un grado di rischio definito tramite elementi diversi che tengano conto della natura, delle caratteristiche, dei costi, della liquidità e della complessità del prodotto.

In attuazione delle disposizioni MIFID II, al fine di evitare e ridurre fin dall'inizio potenziali rischi di mancato rispetto delle regole di protezione degli investitori, la SGR è tenuta, in fase preliminare e in aggiunta alla valutazione di appropriatezza e/o adeguatezza sopra richiamate, al rispetto delle regole di *product governance*.

4. Informazioni sulla natura e sui rischi degli strumenti finanziari e dei servizi

Questo documento non descrive tutti i rischi ed altri aspetti significativi riguardanti gli investimenti in strumenti finanziari trattati dalla Società, anche nell'ambito del servizio di consulenza in materia di investimenti e del servizio di gestione di portafogli ma ha la finalità di fornire alcune informazioni di base sulla natura e sui rischi connessi a tali investimenti e servizi.

4.1 - AVVERTENZE GENERALI

Prima di effettuare un investimento in strumenti finanziari l'investitore deve informarsi presso il proprio intermediario sulla natura e i rischi delle operazioni che si accinge a compiere. L'investitore deve concludere un'operazione solo se ha ben compreso la sua natura ed il grado di esposizione al rischio che essa comporta. Prima di concludere un'operazione, una volta apprezzato il suo grado di rischio, l'investitore e l'intermediario devono valutare se l'investimento è adeguato per l'investitore, con particolare riferimento alla situazione patrimoniale, agli obiettivi d'investimento ed alla esperienza nel campo degli investimenti in strumenti finanziari di quest'ultimo.

4.2 - LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI UN INVESTIMENTO IN STRUMENTI FINANZIARI

Per apprezzare il rischio derivante da un investimento in strumenti finanziari è necessario tenere presenti i seguenti elementi:

1. la variabilità del prezzo dello strumento finanziario;
2. la sua liquidità;
3. la divisa in cui è denominato;
4. gli altri fattori fonte di rischi generali, ivi incluso il rischio di sostenibilità ove rilevante.

4.2.1 - LA VARIABILITÀ DEL PREZZO.

Il prezzo di ciascun strumento finanziario dipende da numerose circostanze e può variare in modo più o meno accentuato a seconda della sua natura.

4.2.1.1 - Titoli di capitale e titoli di debito.

Occorre distinguere innanzitutto tra titoli di capitale (i titoli più diffusi di tale categoria sono le azioni) e i titoli di debito (tra i più diffusi titoli di debito si ricordano le obbligazioni e i certificati di deposito), tenendo conto che:

a) acquistando titoli di capitale si diviene soci della società emittente, partecipando per intero al rischio economico della medesima; chi investe in titoli azionari ha diritto a percepire annualmente il dividendo sugli utili conseguiti nel periodo di riferimento che l'assemblea dei soci deciderà di distribuire. L'assemblea dei soci può comunque stabilire di non distribuire alcun dividendo;

b) acquistando titoli di debito si diviene finanziatori della società o degli enti che li hanno emessi e si ha diritto a percepire periodicamente gli interessi previsti dal regolamento dell'emissione e, alla scadenza, al rimborso del capitale prestato. A parità di altre condizioni, un titolo di capitale è più rischioso di un titolo di debito, in quanto la remunerazione spettante a chi lo possiede è maggiormente legata all'andamento economico della società emittente. Il detentore di titoli di debito invece rischierà di non essere remunerato solo in caso di dissesto finanziario della società emittente. Inoltre, in caso di fallimento della società emittente, i detentori di titoli di debito potranno partecipare, con gli altri creditori, alla suddivisione - che comunque si realizza in tempi solitamente molto lunghi - dei proventi derivanti dal realizzo delle attività della società, mentre è pressoché escluso che i detentori di titoli di capitale possano vedersi restituire una parte di quanto investito.

4.2.1.2 - Rischio specifico e rischio generico.

Sia per i titoli di capitale che per i titoli di debito, il rischio può essere idealmente scomposto in due componenti: il rischio specifico ed il rischio generico (o sistematico). Il rischio specifico dipende dalle caratteristiche peculiari dell'emittente (vedi il successivo punto 4.2.1.3) e può essere diminuito sostanzialmente attraverso la suddivisione del proprio investimento tra titoli emessi da emittenti diversi (diversificazione del portafoglio), mentre il rischio sistematico rappresenta quella parte di variabilità del prezzo di ciascun titolo che dipende dalle fluttuazioni del mercato e non può essere eliminato per il tramite della diversificazione.

Il rischio sistematico per i titoli di capitale trattati su un mercato organizzato si origina dalle variazioni del mercato in generale; variazioni che possono essere identificate nei movimenti dell'indice del mercato. Il rischio sistematico dei titoli di debito (vedi il successivo punto 4.2.1.4) si origina dalle fluttuazioni dei tassi d'interesse di mercato che si ripercuotono sui prezzi (e quindi sui rendimenti) dei titoli in modo tanto più accentuato quanto più lunga è la loro vita residua; la vita residua di un titolo ad una certa data è rappresentata dal periodo di tempo che deve trascorrere da tale data al momento del suo rimborso.

4.2.1.3 - Il rischio emittente.

Per gli investimenti in strumenti finanziari è fondamentale apprezzare la solidità patrimoniale delle società emittenti e le prospettive economiche delle medesime tenuto conto delle caratteristiche dei settori in cui le stesse operano.

Si deve considerare che i prezzi dei titoli di capitale riflettono in ogni momento una media delle aspettative che i partecipanti al mercato hanno circa le prospettive di guadagno delle imprese emittenti. Con riferimento ai titoli di debito, il rischio che le società o gli enti finanziari emittenti non siano in grado di pagare gli interessi o di rimborsare il capitale prestato si riflette nella misura degli interessi che tali obbligazioni garantiscono all'investitore. Quanto maggiore è la rischiosità percepita dell'emittente tanto maggiore è il tasso d'interesse che l'emittente dovrà corrispondere all'investitore. Per valutare la congruità del tasso d'interesse pagato da un titolo si devono tenere presenti i tassi d'interessi corrisposti dagli emittenti il cui rischio è considerato più basso, ed in particolare il rendimento offerto dai titoli di Stato, con riferimento a emissioni con pari scadenza.

4.2.1.4 - Il rischio d'interesse.

Con riferimento ai titoli di debito, l'investitore deve tener presente che la misura effettiva degli interessi si adegua continuamente alle condizioni di mercato attraverso variazioni del prezzo dei titoli stessi. Il rendimento di un titolo di debito si avvicinerà a quello incorporato nel titolo stesso al momento dell'acquisto solo nel caso in cui il titolo stesso venisse detenuto dall'investitore fino alla scadenza. Qualora l'investitore avesse necessità di smobilizzare l'investimento prima della scadenza del titolo, il rendimento effettivo potrebbe rivelarsi diverso da quello garantito dal titolo al momento del suo acquisto. In particolare, per i titoli che prevedono il pagamento di interessi in modo predefinito e non modificabile nel corso della durata del prestito (titoli a tasso fisso), più lunga è la vita residua maggiore è la variabilità del prezzo del titolo stesso rispetto a variazioni dei tassi d'interesse di mercato. Ad esempio, si consideri un titolo zero coupon - titolo a tasso fisso che prevede il pagamento degli interessi in un'unica soluzione alla fine del periodo - con vita residua 10 anni e rendimento del 10% all'anno; l'aumento di un punto percentuale dei tassi di mercato determina, per il titolo suddetto, una diminuzione del prezzo dell'8,6%. È dunque importante per l'investitore, al fine di valutare l'adeguatezza del proprio investimento in questa categoria di titoli, verificare entro quali tempi potrà avere necessità di smobilizzare l'investimento.

4.2.1.5 – L'effetto della diversificazione degli investimenti. Gli organismi di investimento collettivo.

Come si è accennato, il rischio specifico di un particolare strumento finanziario può essere eliminato attraverso la diversificazione, cioè suddividendo l'investimento tra più strumenti finanziari. La diversificazione può tuttavia risultare costosa e difficile da attuare per un investitore con un patrimonio limitato.

L'investitore può raggiungere un elevato grado di diversificazione a costi contenuti investendo il proprio patrimonio in quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio (fondi comuni d'investimento e Società d'investimento a capitale variabile - SICAV).

Questi organismi investono le disponibilità versate dai risparmiatori tra le diverse tipologie di titoli previsti dai regolamenti o programmi di investimento adottati. Con riferimento a fondi comuni aperti, ad esempio, i risparmiatori possono entrare o uscire dall'investimento acquistando o vendendo le quote del fondo sulla base del valore teorico (maggiorato o diminuito delle commissioni previste) della quota; valore che si ottiene dividendo il valore dell'intero portafoglio gestito del fondo, calcolato ai prezzi di mercato, per il numero delle quote in circolazione. Occorre sottolineare che gli investimenti in queste tipologie di strumenti finanziari possono comunque risultare rischiosi a causa delle caratteristiche degli strumenti finanziari in cui prevedono d'investire (ad esempio, fondi che investono solo in titoli emessi da società operanti in un particolare settore o in titoli emessi da società aventi sede in determinati Stati) oppure a causa di una insufficiente diversificazione degli investimenti.

4.2.2 - LA LIQUIDITÀ.

La liquidità di uno strumento finanziario consiste nella sua attitudine a trasformarsi prontamente in moneta senza perdita di valore. Essa dipende in primo luogo dalle caratteristiche del mercato in cui il titolo è trattato. In generale, a parità di altre condizioni, i titoli trattati su mercati organizzati sono più liquidi dei titoli non trattati su detti mercati. Questo in quanto la domanda e l'offerta di titoli viene convogliata in gran parte su tali mercati e quindi i prezzi ivi rilevati sono più affidabili quali indicatori dell'effettivo valore degli strumenti finanziari. Occorre tuttavia considerare che lo smobilizzo di titoli trattati in mercati organizzati a cui sia difficile accedere, perché aventi sede in paesi lontani o per altri

motivi, può comunque comportare per l'investitore difficoltà di liquidare i propri investimenti e la necessità di sostenere costi aggiuntivi.

4.2.3 - LA DIVISA.

Qualora uno strumento finanziario sia denominato in una divisa diversa da quella di riferimento per l'investitore, tipicamente l'euro per l'investitore italiano, al fine di valutare la rischiosità complessiva dell'investimento occorre tenere presente la volatilità del rapporto di cambio tra la divisa di riferimento (l'euro) e la divisa estera in cui è denominato l'investimento. L'investitore deve considerare che i rapporti di cambio con le divise di molti paesi, in particolare di quelli in via di sviluppo, sono altamente volatili e che comunque l'andamento dei tassi di cambio può condizionare il risultato complessivo dell'investimento.

4.2.4 - GLI ALTRI FATTORI FONTE DI RISCHI GENERALI.

4.2.4.1 - Denaro e valori depositati.

L'investitore deve informarsi circa le salvaguardie previste per le somme di denaro ed i valori depositati per l'esecuzione delle operazioni, in particolare, nel caso di insolvenza dell'intermediario. La possibilità di rientrare in possesso del proprio denaro e dei valori depositati potrebbe essere condizionata da particolari disposizioni normative vigenti nei luoghi in cui ha sede il depositario nonché dagli orientamenti degli organi a cui, nei casi di insolvenza, vengono attribuiti i poteri di regolare i rapporti patrimoniali del soggetto dissestato.

4.2.4.2 - Commissioni ed altri oneri.

Prima di avviare l'operatività, l'investitore deve ottenere dettagliate informazioni a riguardo di tutte le commissioni, spese ed altri oneri che saranno dovute all'intermediario. Tali informazioni devono essere comunque riportate nel contratto d'intermediazione.

L'investitore deve sempre considerare che tali oneri andranno sottratti ai guadagni eventualmente ottenuti nelle operazioni effettuate mentre si aggiungeranno alle perdite subite.

4.2.4.3 - Operazioni eseguite in mercati aventi sede in paesi extracomunitari.

Le operazioni eseguite su mercati aventi sede in paesi extracomunitari, incluse le operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari trattati anche in mercati nazionali, potrebbero esporre l'investitore a rischi aggiuntivi. Tali mercati potrebbero essere regolati in modo da offrire ridotte garanzie e protezioni agli investitori. Prima di eseguire qualsiasi operazione su tali mercati, l'investitore dovrebbe informarsi sulle regole che riguardano tali operazioni. Deve inoltre considerare che, in tali casi, l'autorità di controllo sarà impossibilitata ad assicurare il rispetto delle norme vigenti nelle giurisdizioni dove le operazioni vengono eseguite. L'investitore dovrebbe quindi informarsi circa le norme vigenti su tali mercati e le eventuali azioni che possono essere intraprese con riferimento a tali operazioni.

4.2.4.4 - Sistemi elettronici di supporto alle negoziazioni.

Gran parte dei sistemi di negoziazione elettronici o ad asta gridata sono supportati da sistemi computerizzati per le procedure di trasmissione degli ordini (*order routing*), per l'incrocio, la registrazione e la compensazione delle operazioni. Come tutte le procedure automatizzate, i sistemi sopra descritti possono subire temporanei arresti o essere soggetti a malfunzionamenti. La possibilità per l'investitore di essere risarcito per perdite derivanti direttamente o indirettamente dagli eventi sopra descritti potrebbe essere compromessa da limitazioni di responsabilità stabilite dai fornitori dei sistemi o dai mercati. L'investitore

dovrebbe informarsi presso il proprio intermediario circa le limitazioni di responsabilità suddette connesse alle operazioni che si accinge a porre in essere.

4.2.4.5 - Sistemi elettronici di negoziazione.

I sistemi di negoziazione computerizzati possono essere diversi tra loro oltre che differire dai sistemi di negoziazione "gridati". Gli ordini da eseguirsi su mercati che si avvolgono di sistemi di negoziazione computerizzati potrebbero risultare non eseguiti secondo le modalità specificate dall'investitore o risultare ineseguiti nel caso i sistemi di negoziazione suddetti subissero malfunzionamenti o arresti imputabili all'hardware o al software dei sistemi medesimi.

4.2.4.6 - Operazioni eseguite fuori da mercati organizzati.

Gli intermediari possono eseguire operazioni fuori dai mercati organizzati. L'intermediario a cui si rivolge l'investitore potrebbe anche porsi in diretta contropartita del cliente (agire, cioè, in conto proprio). Per le operazioni effettuate fuori dai mercati organizzati può risultare difficoltoso o impossibile liquidare uno strumento finanziario o apprezzarne il valore effettivo e valutare l'effettiva esposizione al rischio, in particolare qualora lo strumento finanziario non sia trattato su alcun mercato organizzato. Per questi motivi, tali operazioni comportano l'assunzione di rischi più elevati. Prima di effettuare tali tipologie di operazioni l'investitore deve assumere tutte le informazioni rilevanti sulle medesime, le norme applicabili ed i rischi conseguenti.

4.2.4.7 - Rischio di sostenibilità

Quando si parla di rischio di sostenibilità, ci si riferisce a un evento o condizione ambientale, sociale o di governance che, se si verificasse, potrebbe causare un impatto negativo effettivo o potenziale sul valore di un investimento.

Il rischio di sostenibilità relativo alle questioni ambientali include ad esempio il rischio climatico, sia fisico che di transizione. Il rischio fisico deriva dagli effetti fisici dei cambiamenti climatici, acuti o cronici, ad esempio: eventi meteorologici frequenti e di grave intensità capaci di determinare un impatto su prodotti, servizi e sulle catene di approvvigionamento. Il rischio di transizione invece è legato alla capacità delle aziende di mitigare e adattarsi ai cambiamenti climatici e dall'adeguamento delle stesse ad un'economia a basse emissioni di carbonio.

I rischi legati alle questioni sociali possono includere, ma non sono limitati a, i diritti del lavoro e le relazioni sociali con la comunità, tematiche quali disuguaglianza e inclusività, investimento nel capitale umano e prevenzione degli incidenti.

I rischi relativi alla *governance* possono includere, tra gli altri, la composizione e l'efficacia del Consiglio di Amministrazione, gli incentivi alla gestione, la qualità della gestione e l'allineamento della direzione con gli azionisti, la corruzione e l'impiego di pratiche commerciali scorrette.

4.3 - LA RISCHIOSITÀ DEGLI INVESTIMENTI IN STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI

Gli strumenti finanziari derivati sono caratterizzati da una rischiosità molto elevata il cui apprezzamento da parte dell'investitore è ostacolato dalla loro complessità. E' quindi necessario che l'investitore concluda un'operazione avente ad oggetto tali strumenti solo dopo averne compreso la natura ed il grado di esposizione al rischio che essa comporta. L'investitore deve considerare che la complessità di tali strumenti può favorire l'esecuzione di operazioni non adeguate. Si consideri che, in generale, la negoziazione di strumenti finanziari derivati non è adatta per molti investitori. Una volta valutato il rischio dell'operazione, l'investitore e l'intermediario devono verificare se l'investimento è

adeguato per l'investitore, con particolare riferimento alla situazione patrimoniale, agli obiettivi d'investimento ed alla esperienza nel campo degli investimenti in strumenti finanziari derivati di quest'ultimo. Si illustrano di seguito alcune caratteristiche di rischio dei più diffusi strumenti finanziari derivati.

4.3.1 - FUTURES.

4.3.1.1 - L'effetto "leva".

Le operazioni su futures comportano un elevato grado di rischio. L'ammontare del margine iniziale è ridotto (pochi punti percentuali) rispetto al valore dei contratti e ciò produce il cosiddetto "effetto leva". Questo significa che un movimento dei prezzi di mercato relativamente piccolo avrà un impatto proporzionalmente più elevato sui fondi depositati presso l'intermediario: tale effetto potrà risultare a sfavore o a favore dell'investitore.

Il margine versato inizialmente, nonché gli ulteriori versamenti effettuati per mantenere la posizione, potranno di conseguenza andare perduti completamente. Nel caso i movimenti di mercato siano a sfavore dell'investitore, egli può essere chiamato a versare fondi ulteriori con breve preavviso al fine di mantenere aperta la propria posizione in futures. Se l'investitore non provvede ad effettuare i versamenti addizionali richiesti entro il termine comunicato, la posizione può essere liquidata in perdita e l'investitore essere debitore di ogni altra passività prodottasi.

4.3.1.2 - Ordini e strategie finalizzate alla riduzione del rischio.

Talune tipologie di ordini finalizzati a ridurre le perdite entro certi ammontari massimi predeterminati possono risultare inefficaci in quanto particolari condizioni di mercato potrebbero rendere impossibile l'esecuzione di tali ordini. Anche strategie d'investimento che utilizzano combinazioni di posizioni, quali le "proposte combinate standard" potrebbero avere la stessa rischiosità di singole posizioni "lunghe" o "corte".

4.3.2. - OPZIONI

Le operazioni in opzioni comportano un elevato livello di rischio. L'investitore che intenda negoziare opzioni deve preliminarmente comprendere il funzionamento delle tipologie di contratti che intende negoziare (put e call).

4.3.2.1 - L'acquisto di un'opzione.

L'acquisto di un'opzione è un investimento altamente volatile ed è molto elevata la probabilità che l'opzione giunga a scadenza senza alcun valore. In tal caso, l'investitore avrà perso l'intera somma utilizzata per l'acquisto del premio più le commissioni. A seguito dell'acquisto di un'opzione, l'investitore può mantenere la posizione fino a scadenza o effettuare un'operazione di segno inverso, oppure, per le opzioni di tipo "americano", esercitarla prima della scadenza. L'esercizio dell'opzione può comportare o il regolamento in denaro di un differenziale oppure l'acquisto o la consegna dell'attività sottostante. Se l'opzione ha per oggetto contratti futures, l'esercizio della medesima determinerà l'assunzione di una posizione in futures e le connesse obbligazioni concernenti l'adeguamento dei margini di garanzia. Un investitore che si accingesse ad acquistare un'opzione relativa ad un'attività il cui prezzo di mercato fosse molto distante dal prezzo a cui risulterebbe conveniente esercitare l'opzione (*deep out of the money*), deve considerare che la possibilità che l'esercizio dell'opzione diventi profittevole è remota.

4.3.2.2 - La vendita di un'opzione.

La vendita di un'opzione comporta in generale l'assunzione di un rischio molto più elevato di quello relativo al suo acquisto. Infatti, anche se il premio ricevuto per l'opzione venduta è fisso, le perdite che possono prodursi in capo al venditore dell'opzione possono essere potenzialmente illimitate.

Se il prezzo di mercato dell'attività sottostante si muove in modo sfavorevole, il venditore dell'opzione sarà obbligato ad adeguare i margini di garanzia al fine di mantenere la posizione assunta. Se l'opzione venduta è di tipo "americano", il venditore potrà essere in qualsiasi momento chiamato a regolare l'operazione in denaro o ad acquistare o consegnare l'attività sottostante. Nel caso l'opzione venduta abbia ad oggetto contratti futures, il venditore assumerà una posizione in futures e le connesse obbligazioni concernenti l'adeguamento dei margini di garanzia. L'esposizione al rischio del venditore può essere ridotta detenendo una posizione sul sottostante (titoli, indici o altro) corrispondente a quella con riferimento alla quale l'opzione è stata venduta.

4.3.3 - GLI ALTRI FATTORI FONTE DI RISCHIO COMUNI ALLE OPERAZIONI IN FUTURES E OPZIONI.

Oltre ai fattori fonte di rischi generali già illustrati nel paragrafo 4.2, l'investitore deve considerare i seguenti ulteriori elementi.

4.3.3.1 - Termini e condizioni contrattuali.

L'investitore deve informarsi presso il proprio intermediario circa i termini e le condizioni dei contratti derivati su cui ha intenzione di operare. Particolare attenzione deve essere prestata alle condizioni per le quali l'investitore può essere obbligato a consegnare o a ricevere l'attività sottostante il contratto futures e, con riferimento alle opzioni, alle date di scadenza e alle modalità di esercizio. In talune particolari circostanze le condizioni contrattuali potrebbero essere modificate con decisione dell'organo di vigilanza del mercato o della clearing house al fine di incorporare gli effetti di cambiamenti riguardanti le attività sottostanti.

4.3.3.2 - Sospensione o limitazione degli scambi e della relazione tra i prezzi.

Condizioni particolari di illiquidità del mercato nonché l'applicazione di talune regole vigenti su alcuni mercati (quali le sospensioni derivanti da movimenti di prezzo anomali c.d. *circuit breakers*), possono accrescere il rischio di perdite rendendo impossibile effettuare operazioni o liquidare o neutralizzare le posizioni. Nel caso di posizioni derivanti dalla vendita di opzioni ciò potrebbe incrementare il rischio di subire delle perdite. Si aggiunga che le relazioni normalmente esistenti tra il prezzo dell'attività sottostante e lo strumento derivato potrebbero non tenere quando, ad esempio, un contratto futures sottostante ad un contratto di opzione fosse soggetto a limiti di prezzo mentre l'opzione non lo fosse. L'assenza di un prezzo del sottostante potrebbe rendere difficoltoso il giudizio sulla significatività della valorizzazione del contratto derivato.

4.3.3.3 - Rischio di cambio.

I guadagni e le perdite relativi a contratti denominati in divise diverse da quella di riferimento per l'investitore (tipicamente l'euro) potrebbero essere condizionati dalle variazioni dei tassi di cambio.

4.3.4 - OPERAZIONI SU STRUMENTI DERIVATI ESEGUITE FUORI DAI MERCATI ORGANIZZATI. GLI SWAPS.

Gli intermediari possono eseguire operazioni su strumenti derivati fuori da mercati organizzati. L'intermediario a cui si rivolge l'investitore potrebbe anche porsi in diretta contropartita del cliente (agire, cioè, in conto proprio).

Per le operazioni effettuate fuori dai mercati organizzati può risultare difficoltoso, o impossibile liquidare una posizione o apprezzarne il valore effettivo e valutare l'effettiva esposizione al rischio. Per questi motivi, tali operazioni comportano l'assunzione di rischi più elevati. Le norme applicabili per tali tipologie di transazioni, poi, potrebbero risultare diverse e fornire una tutela minore all'investitore. Prima di effettuare tali tipologie di operazioni l'investitore deve assumere tutte le informazioni rilevanti sulle medesime, le norme applicabili ed i rischi conseguenti.

4.3.4.1 - I contratti di swaps.

I contratti di swaps comportano un elevato grado di rischio. Per questi contratti non esiste un mercato secondario e non esiste una forma standard. Esistono, al più, modelli standardizzati di contratto che sono solitamente adattati caso per caso nei dettagli. Per questi motivi potrebbe non essere possibile porre termine al contratto prima della scadenza concordata, se non sostenendo oneri elevati. Alla stipula del contratto, il valore di uno swaps è sempre nullo ma esso può assumere rapidamente un valore negativo (o positivo) a seconda di come si muove il parametro a cui è collegato il contratto. Prima di sottoscrivere un contratto, l'investitore deve essere sicuro di aver ben compreso in quale modo e con quale rapidità le variazioni del parametro di riferimento si riflettono sulla determinazione dei differenziali che dovrà pagare o ricevere. In determinate situazioni, l'investitore può essere chiamato dall'intermediario a versare margini di garanzia anche prima della data di regolamento dei differenziali. Per questi contratti è particolarmente importante che la controparte dell'operazione sia solida patrimonialmente, poiché nel caso dal contratto si origini un differenziale a favore dell'investitore esso potrà essere effettivamente percepito solo se la controparte risulterà solvibile. Nel caso il contratto sia stipulato con una controparte terza, l'investitore deve informarsi della solidità della stessa e accertarsi che l'intermediario risponderà in proprio nel caso di insolvenza della controparte. Se il contratto è stipulato con una controparte estera, i rischi di corretta esecuzione del contratto possono aumentare a seconda delle norme applicabili nel caso di specie.

4.4 - LA RISCHIOSITÀ DI UN PROFILO DI GESTIONE DI PORTAFOGLI.

Il servizio di gestione di portafogli consente di avvalersi delle conoscenze e dell'esperienza di professionisti del settore nella scelta degli strumenti finanziari in cui investire e nell'esecuzione delle relative operazioni.

L'investitore, secondo modalità precedentemente concordate con la Società, può intervenire direttamente nel corso dello svolgimento del servizio di gestione impartendo istruzioni vincolanti per il gestore. La rischiosità del profilo di gestione è espressa dalla variabilità dei risultati economici conseguiti dal gestore. L'investitore può orientare la rischiosità del servizio di gestione definendo contrattualmente i limiti entro cui devono essere effettuate le scelte di gestione. Tali limiti, complessivamente considerati, definiscono le caratteristiche di un profilo di gestione e devono essere obbligatoriamente riportati nel contratto sottoscritto con l'investitore.

La rischiosità effettiva del profilo di gestione, tuttavia, dipende dalle scelte operate dall'intermediario che, seppure debbano rimanere entro i limiti contrattuali, sono solitamente caratterizzate da ampi margini di discrezionalità circa i titoli da acquistare o vendere e il momento in cui eseguire le operazioni.

L'intermediario deve comunque esplicitare il grado di rischio di ciascun profilo di gestione. L'investitore deve informarsi approfonditamente presso l'intermediario sulle caratteristiche e sul grado di rischio del profilo di gestione che intende prescegliere e deve concludere il contratto solo se è ragionevolmente sicuro di aver compreso la natura del profilo di gestione ed il grado di esposizione al rischio che esso comporta. Prima di concludere il contratto, una volta apprezzato il grado di rischio del profilo di gestione prescelto, l'investitore e l'intermediario devono valutare se l'investimento è adeguato per l'investitore.

4.4.1 – DEFINIZIONE DELLA RISCHIOSITÀ DI UN PROFILO DI GESTIONE.

L'investitore può orientare la rischiosità di un profilo di gestione principalmente attraverso la definizione:

- a) delle categorie di strumenti finanziari in cui può essere investito il patrimonio del risparmiatore e dai limiti previsti per ciascuna categoria;
- b) del grado di leva finanziaria utilizzabile nell'ambito del profilo di gestione.

4.4.1.1 - Gli strumenti finanziari inseribili nella linea di gestione.

Con riferimento alle categorie di strumenti finanziari ed alla valutazione del rischio che tali strumenti comportano per l'investitore, si rimanda alla parte del presente documento sulla valutazione del rischio di un investimento in strumenti finanziari. Le caratteristiche di rischio di un profilo di gestione tenderanno a riflettere la rischiosità degli strumenti finanziari in cui esse possono investire, in relazione alla quota che tali strumenti rappresentano rispetto al patrimonio gestito. Ad esempio, un profilo di gestione che preveda l'investimento di una percentuale rilevante del patrimonio in titoli a basso rischio, avrà caratteristiche di rischio simili; al contrario, ove la percentuale d'investimenti a basso rischio prevista fosse relativamente piccola, la rischiosità complessiva del profilo di gestione sarà diversa e più elevata.

Fermo restando il rispetto dei limiti di investimento eventualmente indicati nelle caratteristiche del profilo di gestione, l'intermediario può effettuare per conto del cliente operazioni relative a prodotti finanziari a complessità molto elevata secondo la qualificazione tempo per tempo indicata dalla normativa vigente ed in linea con le disposizioni di vigilanza, nazionali ed europee, applicabili.

In relazione all'integrazione dei rischi di sostenibilità, la SGR, valutate le specificità della propria struttura e delle politiche di investimento dei portafogli gestiti, ritiene che attualmente tali rischi non possano avere un impatto significativo sui rendimenti attesi dei portafogli considerati.

Tali considerazioni, per i portafogli gestiti che investono in principalmente in asset liquidi, afferiscono primariamente all'elevato grado diversificazione dei portafogli considerati.

Alla data odierna, infatti, la SGR non effettua una valutazione degli impatti negativi delle decisioni di investimento sui fattori di sostenibilità in considerazione di quanto segue:

- quadro normativo e *best practice* soggetti ad ulteriore evoluzione;
- insufficiente visibilità sull'effettiva disponibilità dei dati relativi agli asset in portafoglio necessari per le valutazioni sia in fase di investimento sia per la conseguente reportistica. Tale considerazione assume particolare rilievo qualora venga privilegiato l'investimento in

piccole e medie imprese o società a bassa capitalizzazione. La disponibilità dei dati va altresì valutata in relazione ai service providers attualmente operativi ed alla possibilità di un'efficiente integrazione tecnica con i sistemi già in uso presso la SGR.

Si consideri, inoltre, che gli investimenti sottostanti i portafogli gestiti non tengono conto dei criteri dell'UE per le attività economiche ecosostenibili di cui al Regolamento UE 2020/852.

4.4.1.2 - La leva finanziaria.

Nel contratto di gestione deve essere stabilita la misura massima della leva finanziaria del profilo di gestione; la leva è rappresentata da un numero uguale o superiore all'unità. Si premette che per molti investitori deve considerarsi adeguata una leva finanziaria pari ad uno. In questo caso, infatti, essa non influisce sulla rischiosità del profilo di gestione. La leva finanziaria, in sintesi, misura di quante volte l'intermediario può incrementare il controvalore degli strumenti finanziari detenuti in gestione per conto del cliente rispetto al patrimonio di pertinenza del cliente stesso. L'incremento della leva finanziaria utilizzata comporta un aumento della rischiosità del profilo di gestione patrimoniale. L'intermediario può innalzare la misura della leva finanziaria facendo ricorso a finanziamenti oppure concordando con le controparti di regolare in modo differito le operazioni ovvero utilizzando strumenti finanziari derivati (ove previsti dal profilo di gestione - si veda il l'apposito paragrafo del presente documento). L'investitore, prima di selezionare una misura massima della leva finanziaria superiore all'unità, oltre a valutarne con l'intermediario l'adeguatezza in relazione alle proprie caratteristiche personali, deve:

- a) indicare nel contratto di gestione il limite massimo di perdite al raggiungimento delle quali l'intermediario è tenuto a riportare la leva finanziaria ad un valore pari ad uno (cioè a chiudere le posizioni finanziate);
- b) comprendere che variazioni di modesta entità dei prezzi degli strumenti finanziari presenti nel patrimonio gestito possono determinare variazioni tanto più elevate quanto maggiore è la misura della leva finanziaria utilizzata e che, in caso di variazioni negative dei prezzi degli strumenti finanziari, il valore del patrimonio può diminuire notevolmente;
- c) comprendere che l'uso di una leva finanziaria superiore all'unità può provocare, in caso di risultati negativi della gestione, perdite anche eccedenti il patrimonio conferito in gestione e che pertanto l'investitore potrebbe trovarsi in una situazione di debito nei confronti dell'intermediario.

4.4.2 - GLI ALTRI RISCHI GENERALI CONNESSI AL SERVIZIO DI GESTIONE PORTAFOGLI.

Nell'ambito del servizio di gestione di portafogli vengono effettuate dall'intermediario per conto del cliente operazioni su strumenti finanziari. È quindi opportuno che l'investitore prenda conoscenza di quanto al riguardo sopra riportato.

4.4.2.1 - Commissioni ed altri oneri.

Prima di concludere il contratto di gestione, l'investitore deve ottenere dettagliate informazioni a riguardo di tutte le commissioni ed alle modalità di calcolo delle medesime, delle spese e degli altri oneri dovuti all'intermediario. Tali informazioni devono essere comunque riportate nel contratto d'intermediazione. Nel valutare la congruità delle commissioni di gestione di portafogli, l'investitore deve considerare che modalità di applicazione delle commissioni collegate, direttamente o indirettamente, al numero delle operazioni eseguite potrebbero aumentare il rischio che l'intermediario esegua operazioni non necessarie.

4.5 - LA RISCHIOSITÀ DI UN FONDO DI INVESTIMENTO ALTERNATIVO MOBILIARE CHIUSO RISERVATO AD INVESTITORI PROFESSIONALI.

La Società gestisce fondi comuni di investimento alternativi (“FIA”) chiusi riservati ad investitori professionali e alle categorie di investitori individuate dal Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 5 marzo 2015, n. 30.

I fondi chiusi di diritto italiano non hanno una struttura societaria e non sono dotati di personalità giuridica, ma sono dei “patrimoni separati ed autonomi” capaci comunque di essere centri di imputazione di rapporti giuridici.

La SGR, tramite i suoi organi societari (consiglio di amministrazione, amministratore delegato, comitato investimenti, assemblea) assume le scelte di investimento o disinvestimento e di gestione degli strumenti finanziari e delle altre attività acquisiti dai fondi chiusi.

I fondi chiusi possono essere sottoscritti per un limitato periodo di tempo nella fase di avvio dell’attività ed il diritto al rimborso delle quote viene riconosciuto ai titolari delle stesse solo alla scadenza della durata dei fondi. I regolamenti dei fondi prevedono la possibilità da parte della Società di distribuire i proventi dei fondi e di procedere a rimborsi parziali anticipati delle quote. Il diritto al rimborso delle quote è riconosciuto solo a scadenze predeterminate.

I rapporti tra i titolari delle quote del fondo e la SGR nonché le regole di funzionamento dei fondi sono disciplinati dai rispettivi regolamenti.

I fondi comuni di investimento mobiliari chiusi presentano un indice di rischio dell’investimento medio-alto, anche in considerazione (i) della circostanza che l’attività di gestione avviene, secondo quanto precisato nel relativo regolamento, in deroga alle norme prudenziali di contenimento e frazionamento del rischio altrimenti stabilite dalla Banca d’Italia per i fondi mobiliari chiusi di tipo non riservato, e (ii) delle politiche di investimento che non privilegiano la liquidità del portafoglio.

Alla data odierna, la SGR non effettua una valutazione esaustiva degli impatti negativi delle decisioni di investimento sui fattori di sostenibilità alla luce di quanto già indicato al precedente paragrafo 4.4.1.1.

Si consideri, inoltre, che gli investimenti sottostanti i FIA istituiti dalla SGR non tengono conto dei criteri dell’UE per le attività economiche ecosostenibili di cui al Regolamento UE 2020/852.

Fatto salvo quanto sopra, la Società ha avviato la gestione del Fondo Anthilia GAP, primo fondo Anthilia ex art. 8 SFDR che promuove, tra le altre, caratteristiche ambientali e sociali, o una combinazione di tali caratteristiche, ma non effettua alcun investimento sostenibile ⁽¹⁾.

4.6 – I PRINCIPALI FATTORI DI RISCHIO DEI FIA CHIUSI GESTITI DALLA SOCIETÀ

L’investimento nei FIA chiusi gestiti dalla Società ha per l’investitore i seguenti principali rischi:

⁽¹⁾ Per investimento sostenibile si intende un investimento in un’attività economica che contribuisce a un obiettivo ambientale, misurato, ad esempio, mediante indicatori chiave di efficienza delle risorse concernenti l’impiego di energia, l’impiego di energie rinnovabili, l’utilizzo di materia prime e di risorse idriche o un investimento in un’attività economica che contribuisce a un obiettivo sociale, in particolare un investimento che contribuisce alla lotta contro la disuguaglianza, o che promuove la coesione sociale, l’integrazione sociale, a condizione che tali investimenti non arrechino un danno significativo a nessuno di tali obiettivi e che le imprese che beneficiano di tali investimenti rispettino prassi di buona governance, in particolare per quanto riguarda strutture di gestione solide, relazioni con il personale, remunerazione del personale e rispetto degli obblighi fiscali (i.e. fattori “ESG” – *Environmental, Social e Governance*).

- Rischi diretti (connessi alla titolarità della quota):

- a) non essendo oggetto di quotazione su di un mercato, le prospettive di liquidabilità delle quote dei fondi, sono molto ridotte e sostanzialmente limitate alla possibilità di riuscire a trovare un possibile acquirente e che la SGR proceda a rimborsi parziali delle quote secondo quanto previsto nei regolamenti dei fondi (rischio di liquidità);
- b) sono possibili variazioni del valore delle quote; tali variazioni risentono delle modifiche dei valori di carico degli strumenti finanziari e delle altre attività nelle quali è investito il patrimonio del fondo (rischio di posizione).

Tali rischi per i titolari delle quote sono, in ogni caso, limitati all'importo sottoscritto da ciascuno di essi.

Rischi indiretti (connessi agli investimenti effettuati dai fondi):

- a) i fondi investono generalmente il proprio portafoglio in strumenti finanziari e altre attività non trattati su mercati regolamentati o su sistemi multilaterali di negoziazione; tali strumenti finanziari potrebbero essere di difficile liquidabilità in sede di disinvestimento (rischio di liquidità);
- b) i fondi potrebbero investire parte del proprio portafoglio in strumenti finanziari, il cui valore potrebbe variare in presenza di vari elementi, tra cui quelli connessi a variabili fondamentali dell'economia, quali l'andamento generale dei mercati e dei tassi di interesse (rischio di posizione). Al riguardo, va rilevato in generale che investendo in titoli di capitale, i fondi partecipano per intero al rischio economico della società emittente; sopportano, inoltre, il rischio sistemico che si origina in generale dalle variazioni dei fondamentali economici.
- c) qualora i fondi detengano strumenti finanziari o altre attività denominati in una divisa diversa dall'euro, sono possibili fluttuazioni del rapporto di cambio tra detta divisa e l'euro; l'andamento dei tassi di cambio può condizionare il risultato complessivo del singolo investimento effettuato dai fondi (rischio di cambio);
- d) sussistono rischi in relazione alla solidità patrimoniale delle società oggetto di investimento e delle controparti ed alle prospettive economiche delle stesse, tenuto conto delle caratteristiche dei settori in cui esse operano (rischio di controparte).

4.7 – LA CONSULENZA IN MATERIA DI INVESTIMENTI

La consulenza in materia di investimenti è un servizio di investimento in cui l'intermediario, su sua iniziativa o dietro richiesta del cliente, fornisce consigli o raccomandazioni personalizzate circa una o più operazioni relative ad un determinato strumento finanziario.

Consigli e raccomandazioni sono personalizzati se vengono presentati come adatti al cliente o basati sulle sue caratteristiche. Non sono consulenza le raccomandazioni e i consigli rivolti al pubblico con mezzi di comunicazione di massa (come a titolo di esempio, giornali, televisioni e internet). Le raccomandazioni e i consigli devono suggerire di acquistare, vendere, scambiare o anche continuare a detenere uno specifico strumento finanziario.

Non costituiscono consulenza in senso proprio, ma consulenza generica, quei consigli che l'intermediario può dare in merito non ad uno specifico strumento finanziario ma ad una tipologia di strumento (ad esempio azioni, obbligazioni, quote di fondi), ovvero alla composizione del portafoglio (più azioni, meno obbligazioni, privilegiare il mercato americano piuttosto che quello asiatico).

Questa attività può essere un momento preparatorio e strumentale a tutti i servizi di investimento (e soprattutto della consulenza in senso proprio) e l'intermediario, nel prestarla, deve rispettare le regole previste per il servizio che sta offrendo.

La consulenza in senso proprio assicura un elevato grado di tutela perché mette al servizio dell'investitore la professionalità del consulente che suggerirà solo operazioni ritenute adeguate, assumendosene anche la responsabilità.

Per prestare la consulenza, l'intermediario deve chiedere al cliente alcune informazioni su conoscenza e esperienza, situazione finanziaria e obiettivi di investimento del cliente, allo scopo di stabilire se un'operazione è adeguata; senza le informazioni, l'intermediario non potrà fare consulenza dovendosi astenere dal fornire il servizio al cliente.

Oltre a valutare l'adeguatezza l'intermediario dovrà fornire al cliente tutte le informazioni riguardo commissioni, spese e altri oneri dovuti all'intermediario nonché tutte le informazioni necessarie ed evitare o gestire correttamente i conflitti di interessi. Può accadere, infatti, che l'intermediario che presta la consulenza sia emittente di strumenti finanziari. Può anche accadere che l'intermediario riceva degli incentivi (sotto forma di compensi, commissioni o prestazioni non monetarie) dalla società che emette i prodotti consigliati.

Le raccomandazioni fornite dalla Società potranno avere ad oggetto tutti gli strumenti finanziari di cui all'articolo 1, comma 2, del Testo Unico della Finanza (valori mobiliari come azioni e/o obbligazioni, quote di organismi di investimento collettivo del risparmio e strumenti finanziari derivati). La Società potrà fornire raccomandazioni su strumenti emessi da terzi ma anche su OICR gestiti, anche in delega, dalla Società stessa o da soggetti con i quali la Società abbia stipulato accordi di commercializzazione.

In relazione all'integrazione dei rischi di sostenibilità, la SGR, valutate le specificità della propria struttura e delle politiche di investimento dei portafogli in consulenza, ritiene che attualmente tali rischi non possano avere un impatto significativo sui rendimenti attesi dei portafogli in consulenza considerati.

Tali considerazioni, per i portafogli in consulenza che investono principalmente in asset liquidi, afferiscono primariamente all'elevato grado diversificazione dei portafogli considerati.

Nell'attuale fase considerato anche il complesso quadro normativo delineato dal Regolamento UE 2019/2088 e dal Regolamento UE 2020/852, la SGR adotta un approccio di tipo graduale circa la trasparenza degli impatti negativi delle decisioni di investimento sulla sostenibilità.

Alla data odierna, infatti, la SGR non effettua una valutazione degli impatti negativi delle decisioni di investimento sui fattori di sostenibilità in considerazione di quanto segue:

- quadro normativo non ancora definito e soggetto ad ulteriore evoluzione;
- insufficiente visibilità sull'effettiva disponibilità dei dati degli asset in portafoglio necessari per le valutazioni sia in fase di investimento sia per la conseguente reportistica. Tale considerazione assume particolare rilievo qualora venga privilegiato l'investimento in piccole e medie imprese o società a bassa capitalizzazione. La disponibilità dei dati va altresì valutata in relazione ai service providers attualmente operativi e alla possibilità di un'efficiente integrazione tecnica con i sistemi già in uso presso la società.

4.8 – LA RISCHIOSITÀ DELLE OPERAZIONI IN TITOLI ASSOGGETTABILI A RIDUZIONE O CONVERSIONE DEGLI STRUMENTI DI CAPITALE (BAIL-IN)

La SGR potrà investire e/o raccomandare l'investimento in titoli assoggettabili a riduzione o conversione degli strumenti di capitale e/o a bail-in, purché rientranti nel profilo sottoscritto. La riduzione o conversione degli strumenti di capitale e il bail-in costituiscono misure per la gestione della crisi di una banca o di un'impresa di investimento, introdotte dai decreti legislativi nn. 180 e 181 del 16 novembre 2015 di recepimento della direttiva 2014/59/UE (c.d. Banking Resolution and Recovery Directive, "BRRD").

Con il bail-in (letteralmente, salvataggio interno) il capitale dell'intermediario in crisi viene ricostruito mediante l'assorbimento delle perdite da parte degli azionisti e dei creditori secondo la seguente gerarchia: (i) azioni e strumenti assimilati al capitale (come le azioni di risparmio e le obbligazioni convertibili); (ii) titoli subordinati senza garanzia; (iii) crediti non garantiti (ad esempio, le obbligazioni bancarie non garantite); (iv) depositi superiori a 100.000 euro delle persone fisiche e delle piccole medie imprese (per la parte eccedente ai 100.000 euro). Fino al 31 Dicembre 2018 i depositi superiori a 100.000 euro delle imprese e quelli interbancari – ovvero i depositi diversi da quelli delle persone fisiche e delle piccole e medie imprese superiori a 100.000 euro – contribuiscono alla risoluzione dell'intermediario in ugual misura rispetto agli altri crediti non garantiti; dal 2019, viceversa, essi contribuiranno solo dopo le obbligazioni bancarie non garantite.

Per dare attuazione alle suddette misure, si segnala che alla Banca d'Italia (Autorità di risoluzione nazionale) è attribuito il potere di ridurre o azzerare il valore nominale degli strumenti di capitale e delle passività dell'ente sottoposto a risoluzione nonché di modificare la scadenza dei titoli, l'importo degli interessi maturati in relazione a tali titoli o la data a partire dalla quale gli interessi divengono esigibili, anche sospendendo i relativi pagamenti per un periodo transitorio. Sono soggetti a bail-in anche i contratti derivati.

La Società di gestione provvederà a comunicare ai Clienti, attraverso la rendicontazione periodica, l'eventuale investimento in titoli assoggettati a riduzione o conversione degli strumenti di capitale e/o a bail-in ovvero l'eventuale formulazione di raccomandazioni personalizzate aventi ad oggetto tali titoli.

5. Informazioni su costi e oneri connessi alla prestazione dei servizi di investimento e agli OICR gestiti

Coerentemente a quanto richiesto dalle disposizioni MIFID II, affinché i clienti siano consapevoli di tutti i costi e oneri da sostenere, siano in grado di valutare le informazioni al riguardo e confrontare i costi e oneri con altri strumenti finanziari e servizi, la SGR, quando offre le proprie gestioni di portafogli o il proprio servizio di consulenza in materia di investimenti, ovvero quando commercializza OICR, è tenuta ad informare anticipatamente il Cliente (trasparenza *ex ante*) di tutti i costi e oneri che deve sostenere in connessione a detti servizi e attività, inclusi tutti i costi associati ai servizi e agli strumenti finanziari offerti con indicazione delle modalità di pagamento ed eventuali pagamenti a terzi. La SGR fornisce il documento contenente l'informativa ex ante sui costi e oneri prevista dall'art. 24, paragrafo 4, della direttiva MIFID II e dall'art. 50 del Regolamento Delegato (UE) 2017/565, cui si rimanda.

In ogni caso, il dettaglio dei costi e degli oneri associati alla gestione di portafogli e alla consulenza in materia di investimenti applicati dalla SGR al Cliente sono contenuti nei relativi contratti per la prestazione del servizio d'investimento, mentre il dettaglio dei costi e degli oneri associati alla commercializzazione di OICR così come applicati dalla SGR al Cliente è contenuto nella documentazione d'offerta di ciascun OICR.

Costi e oneri connessi alla gestione di portafogli

Le informazioni sui costi e oneri connessi alla gestione di portafogli sono presentate in forma aggregata, mediante un'informativa *ex ante ad hoc*, per permettere al Cliente di conoscere il costo totale e il suo effetto complessivo sul rendimento sulla base di un importo ipotizzato dell'investimento che, in ogni caso, rappresenta i costi che il Cliente dovrà effettivamente sostenere sulla base di tale importo ipotizzato.

Se il Cliente lo richiede, le informazioni possono essere fornite dalla SGR in forma analitica con scomposizione delle voci di costo.

Costi e oneri connessi alla consulenza in materia di investimenti

Le informazioni sui costi e oneri connessi alla consulenza in materia di investimenti sono presentate in forma aggregata, mediante un'informativa *ex ante ad hoc*, per permettere al Cliente di conoscere il costo totale e il suo effetto complessivo sul rendimento sulla base di un importo ipotizzato dell'investimento che, in ogni caso, rappresenta i costi che il Cliente dovrà effettivamente sostenere sulla base di tale importo ipotizzato.

Se il Cliente lo richiede, le informazioni possono essere fornite dalla SGR in forma analitica con scomposizione delle voci di costo.

Costi e oneri connessi alla commercializzazione di OICR

Le informazioni sui costi e oneri connessi alla commercializzazione di OICR sono presentate in forma aggregata, mediante un'informativa *ex ante ad hoc*, per permettere al Cliente di conoscere il costo totale e il suo effetto complessivo sul rendimento sulla base di un importo ipotizzato dell'investimento che, in ogni caso, rappresenta i costi che il Cliente dovrà effettivamente sostenere sulla base di tale importo ipotizzato.

Se il Cliente lo ritiene opportuno, può richiedere alla SGR di fornire le informazioni in forma analitica con scomposizione delle voci di costo.

6. Sintesi delle misure per l'esecuzione e la trasmissione degli ordini (“best execution policy”)

La descrizione delle misure per l'esecuzione e la trasmissione degli ordini adottate dalla Società è riportata nel documento “Misure per la trasmissione degli ordini alle condizioni più favorevoli per il cliente”, allegato al presente documento informativo. Tale documento è altresì disponibile presso la sede della Società.

7. Sintesi della politica di gestione delle situazioni di conflitto di interessi

La normativa vigente impone alle SGR di adottare una efficace politica di gestione dei conflitti di interessi volta ad evitare che tali conflitti possano recare pregiudizio ai clienti e agli OICR gestiti o ai loro investitori.

La politica di gestione deve, in primo luogo, consentire l'identificazione delle circostanze che generano o potrebbero generare un conflitto e, in secondo luogo, definire le procedure e le misure da seguire per prevenire, gestire e monitorare i conflitti. Nel caso in cui i conflitti di interesse non possano essere gestiti con misure organizzative appropriate la SGR è tenuta a fornire al cliente apposita informativa.

Ad ogni modo di tale politica di gestione delle situazioni di conflitto di interessi deve essere fornita, anche in forma sintetica, precisa descrizione ai clienti.

La descrizione della politica di gestione delle situazioni di conflitto di interessi adottate dalla Società è riportata nel documento “Politica di gestione delle situazioni di conflitto di interessi”, allegato al presente documento informativo. Tale documento è altresì disponibile presso la sede della Società.

8. Sintesi della strategia per l'esercizio dei diritti amministrativi inerenti agli strumenti finanziari di pertinenza dei portafogli gestiti

La Società ha adottato una Policy di impegno e strategia per l'esercizio dei diritti amministrativi inerenti agli strumenti finanziari dei portafogli gestiti.

I principi contenuti nella Policy si applicano in relazione alla prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio e, più nello specifico, per i portafogli gestiti, anche in delega, dalla SGR nella cui politica di investimento è previsto l'investimento in strumenti finanziari di natura azionaria.

Il diritto di voto viene di norma esercitato con riferimento alle società con capitalizzazione inferiore a duecento milioni di euro. Per l'esercizio del diritto di voto con riferimento agli emittenti con capitalizzazione superiore a tale soglia, è previsto un iter di approvazione rafforzato.

Con riferimento al servizio di gestione di portafogli, gli attuali accordi contrattuali escludono da parte della SGR l'esercizio dei diritti di voto connessi agli strumenti in portafoglio. Qualora, su richiesta del singolo investitore, venisse contrattualmente previsto l'esercizio dei diritti di voto da parte della SGR, troverà applicazione la presente Policy per il portafoglio in questione, salva diversa e specifica indicazione da parte dell'investitore.

8.1 - CRITERI PER L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VOTO

La Società si impegna ad esercitare in modo ragionevole e responsabile, nell'esclusivo interesse degli investitori, i diritti di voto, nella consapevolezza che l'assemblea degli azionisti rappresenta un momento fondamentale nella vita di una società e che le decisioni assunte in seno alla medesima possano influenzare, nel medio e lungo periodo, il valore degli strumenti finanziari detenuti.

A tal fine, la SGR seleziona gli emittenti ritenuti "rilevanti" in considerazione:

- dell'utilità dell'interazione rispetto agli interessi dei patrimoni gestiti;
- della possibilità di incidere sulle decisioni in relazione alle azioni con diritto di voto possedute.

L'interesse della Società nel valutare se esercitare o meno i diritti di voto è rappresentato dall'effetto economico della proposta all'ordine del giorno assembleare sul valore delle partecipazioni azionarie detenute nei portafogli degli OICR, tenuto conto del relativo impatto sia a breve che a lungo termine. In molti casi la Società ritiene che il valore delle partecipazioni azionarie possa essere incrementato supportando la strategia della società e votando a favore delle proposte del management. In altre circostanze le proposte avanzate dal management potrebbero avere un impatto negativo su tale valore mentre alcune proposte presentate dagli azionisti potrebbero rivelare le migliori opportunità di un aumento di tale valore.

Qualora non vi sia tale aspettativa di influenza, la SGR valuta, nell'esclusivo interesse dei partecipanti agli OICR, se intervenire e votare nelle assemblee generali (in seduta ordinaria e/o straordinaria) sulla base dei seguenti elementi quantitativi e qualitativi:

- quota di capitale con diritto di voto posseduta,
- peso dello strumento in portafoglio
- argomenti all'ordine del giorno, considerati rilevanti nell'interesse dei patrimoni gestiti o relativi a situazioni in difesa o a supporto degli interessi degli azionisti di minoranza;
- elezione di sindaci o consiglieri di amministrazione mediante il meccanismo del voto di lista.

La SGR può delegare, in occasione di singole Assemblee, società terze specializzate, impartendo esplicite istruzioni per l'esercizio del voto. Qualora ritenuto più efficiente nell'interesse dei patrimoni gestiti, la SGR si riserva altresì di utilizzare il "voto per corrispondenza" (proxy voting) o il "voto elettronico" eventualmente previsti dagli emittenti in rappresentanza delle minoranze azionarie.

Il voto da esprimere in assemblea è determinato in modo indipendente ed è volto unicamente alla tutela degli interessi dei partecipanti agli OICVM gestiti.

La SGR si riserva di non esercitare il diritto di voto nei casi in cui potrebbe non tradursi in un vantaggio per i patrimoni gestiti, ad esempio qualora:

- l'ordine del giorno non preveda argomenti significativi;
- la detenzione delle azioni abbia carattere temporaneo e rientri in una strategia di investimento di breve termine.

La SGR si riserva la facoltà di cedere una partecipazione, laddove questo sia nell'interesse dei portafogli gestiti e dei relativi partecipanti.

Per maggiori dettagli si rinvia alla "Policy di impegno e strategia per l'esercizio dei diritti amministrativi inerenti agli strumenti finanziari dei portafogli gestiti" disponibile sul sito della SGR.

9. Incentivi

Gli incentivi o *inducements* sono compensi, commissioni o benefici non monetari che possono essere pagati e/o ricevuti dalla SGR da parte di qualsiasi soggetto diverso dal cliente o dal partecipante all'OICR gestito nell'ambito del servizio prestato.

La Società retrocede ai soggetti collocatori una percentuale delle commissioni di gestione percepita a fronte della gestione degli OICR a condizione che tali pagamenti a) abbiano lo scopo di accrescere la qualità del servizio fornito al cliente; e b) non pregiudichino l'adempimento dell'obbligo di agire in modo onesto, equo e professionale nel migliore interesse del cliente. Per maggiori informazioni in merito alla misura di tali retrocessioni si rinvia all'informativa predisposta dai soggetti collocatori.

Nell'ambito della gestione di FIA di propria istituzione, la Società retrocede a soggetti che svolgono un'attività di introduzione e segnalazione di potenziali investitori una percentuale delle commissioni di gestione applicabili ai FIA stessi. Detti compensi rendono possibile la prestazione del servizio di gestione, sono volti a migliorare la qualità del servizio e non ostacolano l'adempimento da parte della Società dell'obbligo di servire al meglio gli interessi dei clienti.

La Società può percepire da alcune Sgr/Sicav, a titolo di remunerazione indiretta la retrocessione di una percentuale della commissione di gestione maturata sul controvalore degli OICR in cui ha investito il patrimonio dei clienti. Qualora presenti, detti compensi sono integralmente accreditati ai clienti, sono volti a migliorare la qualità del servizio e non ostacolano altresì l'adempimento da parte della Società dell'obbligo di servire al meglio gli interessi dei clienti stessi poiché l'esistenza di tali retrocessioni non genera per la Società alcun tipo di guadagno.

La Società può percepire da alcune Sgr/Sicav, a titolo di remunerazione indiretta del servizio di gestione collettiva del risparmio, la retrocessione di una percentuale della commissione di gestione maturata sul controvalore degli OICR in cui ha investito il patrimonio degli OICR dalla stessa gestiti. Qualora presenti, detti compensi sono integralmente accreditati al portafoglio dell'OICR, sono volti a migliorare la qualità del servizio e non ostacolano altresì l'adempimento da parte della Società dell'obbligo di servire

al meglio gli interessi degli investitori poiché l'esistenza di tali retrocessioni non genera per la Società alcun tipo di guadagno.

La Società informa il Cliente che, nell'ambito del servizio di consulenza in materia di investimenti, non riceve/retrocede da/a terzi commissioni o prestazioni non monetarie. Precisa altresì che la Società percepisce il compenso per la consulenza prestata solo dal Cliente. Il calcolo delle commissioni percepite come compenso dal Cliente è basato su una percentuale definita nel contratto ed applicata al portafoglio di riferimento oggetto di consulenza. Qualora nel portafoglio sul quale si basa il calcolo delle commissioni di consulenza sia inclusa anche una parte di portafoglio investita in OICR gestiti, direttamente o in delega, dalla Società, il portafoglio sarà decurtato dell'ammontare investito negli OICR gestiti dalla Società, al fine di evitare il doppio incasso di compensi.

Attestato di Ricezione

Il Cliente dichiara di avere ricevuto il presente Documento Informativo prima della sottoscrizione della documentazione contrattuale relativa ai servizi e alle attività prestatati dalla SGR:

1. Informazioni sulla Società e sui servizi offerti
2. Informazioni concernenti la salvaguardia degli strumenti finanziari e delle somme di denaro della clientela
3. Informazioni riguardanti la classificazione della clientela
4. Informazioni sulla natura e sui rischi degli strumenti finanziari e dei servizi
5. Informazioni su costi e oneri connessi alla prestazione dei servizi di investimento e agli OICR gestiti, nonché il documento contenente l'informativa ex ante sui costi e oneri, già menzionato all'articolo 5 del presente Documento Informativo, e relativo allo specifico servizio/OICR offerto al cliente di seguito indicato:

6. Sintesi delle misure per l'esecuzione e la trasmissione degli ordini ("best execution policy")
7. Sintesi della politica di gestione delle situazioni di conflitto di interessi
8. Sintesi della strategia per l'esercizio dei diritti amministrativi inerenti agli strumenti finanziari degli OICR gestiti
9. Incentivi

Data e luogo	Firma del Cliente (1° Intestatario)
--------------	-------------------------------------

Data e luogo	Firma del Cliente (2° Intestatario)
--------------	-------------------------------------

Data e luogo	Firma del Cliente (3° Intestatario)
--------------	-------------------------------------

Allegato al Documento Informativo

POLICY DI ESECUZIONE E TRASMISSIONE DEGLI ORDINI

1) Misure per la trasmissione ed esecuzione degli ordini alle condizioni più favorevoli per il cliente nell'ambito del servizio di gestione di portafogli di Anthilia Capital Partners SGR S.p.A., ai sensi di quanto previsto dagli articoli da 46 a 50 della Delibera Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018 ("Regolamento Intermediari"), dagli artt. 64 e 66 del Regolamento delegato (UE) 2017/565

Premessa

A livello europeo, la Direttiva 2014/65/UE ("Direttiva MIFID II") – in continuità con la Direttiva 2004/39/CE ("Direttiva MiFID") – il Regolamento delegato (UE) 2017/565 (il "Regolamento UE 2017/565") e, a livello nazionale, il Regolamento in materia di Intermediari adottato con Delibera Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018 richiedono alle società di gestione del risparmio che prestano il servizio di gestione di portafogli di adottare tutte le misure ragionevoli per ottenere il miglior risultato possibile per i loro clienti (c.d. Best Execution), stabilendo una strategia di trasmissione degli ordini che identifichi per ciascuna categoria di strumenti finanziari i soggetti ai quali gli ordini devono essere trasmessi in ragione delle favorevoli strategie di esecuzione adottate dai soggetti medesimi.

In generale, la SGR ritiene più in linea rispetto alle proprie strategie di gestione non eseguire direttamente gli ordini per conto dei portafogli gestiti, limitandosi a trasmetterli a intermediari a ciò abilitati.

Con particolare riferimento agli OICR quotati e a taluni strumenti obbligazionari, qualora la dimensione dell'ordine sia elevata rispetto ai volumi in quel momento negoziati sui mercati regolamentati ed inferiore all'importo minimo di sottoscrizione imposto dall'emittente, la SGR esegue l'ordine presso market maker abilitati individuati in ragione dell'esperienza nel settore e delle commissioni applicate.

La SGR non percepisce remunerazioni, sconti o benefici non monetari per il fatto di indirizzare gli ordini verso una particolare sede di negoziazione o di esecuzione, in violazione degli obblighi in materia di conflitti di interesse o incentivi.

Fattori rilevanti per la Best Execution nella trasmissione di ordini

I fattori di esecuzione indicati come rilevanti, ai sensi dell'articolo 46 del Regolamento Intermediari mediante rinvio all'art. 64 del Regolamento delegato (UE) 2017/565 e all'art. 27 della Direttiva 2014/65/UE, ai fini dell'esecuzione alle migliori condizioni degli ordini della clientela sono:

- prezzo dello strumento finanziario e costi connessi all'esecuzione (cd. Corrispettivo Totale): oltre al prezzo dello strumento finanziario rientrano nella definizione del Corrispettivo Totale tutti i costi sopportati dal cliente e direttamente collegati all'esecuzione dell'ordine, comprensivi delle commissioni di negoziazione applicate dall'intermediario;
- rapidità di esecuzione;
- probabilità di esecuzione;
- probabilità di regolamento;
- natura dell'ordine;
- dimensione dell'ordine;
- strumento oggetto dell'ordine;
- altre caratteristiche dell'ordine rilevanti per la sua esecuzione.

Il fattore Corrispettivo Totale assume primaria importanza in particolare per la clientela al dettaglio. È comunque possibile assegnare maggiore importanza ad altri fattori di Best Execution qualora questi, ai fini dell'esecuzione di un particolare ordine, risultino maggiormente critici e quindi privilegiabili per il raggiungimento del miglior risultato possibile in termini di corrispettivo per il cliente al dettaglio.

Gerarchia dei fattori di Best Execution nella trasmissione di ordini ed individuazione dei soggetti ai quali gli ordini possono essere trasmessi

La scelta della gerarchia dei fattori di esecuzione è stata fatta dalla SGR tenendo conto delle differenze tra i diversi tipi di strumenti finanziari. Si è ritenuto di non operare alcuna differenziazione tra le tipologie di clienti.

Qualora il cliente impartisca istruzioni specifiche, la SGR trasmette l'ordine agli intermediari negoziatori attenendosi alle indicazioni ricevute, anche in deroga alle misure previste dalla propria strategia di esecuzione e trasmissione degli ordini e dei principi di cui alla presente strategia.

In particolare, nel caso in cui tale istruzione sia riferita solo ad alcuni elementi dell'ordine, la SGR garantisce la Best Execution in conformità alla presente strategia di trasmissione ed esecuzione degli ordini con riferimento agli aspetti dell'ordine non ricompresi nelle indicazioni ricevute.

1. Strumenti finanziari di natura azionaria, obbligazioni convertibili quotate, OICR quotati, ETC

La SGR attribuisce normalmente importanza prevalente alla valutazione aggregata del prezzo dello strumento finanziario e dei costi accessori (cd. Corrispettivo Totale), a seguire devono valutarsi la rapidità e la probabilità di esecuzione ed infine devono valutarsi gli altri fattori.

Di norma la SGR trasmette gli ordini ai seguenti intermediari:

- Banca Akros
- Société Générale Corporate&Investment Banking
- Banca Profilo

2. Strumenti finanziari di natura obbligazionaria (incluse obbligazioni convertibili non quotate) e strumenti del mercato monetario (ad eccezione dei pronti contro termine)

La SGR attribuisce normalmente importanza decrescente ai seguenti fattori:

- prezzo dello strumento finanziario;
- commissioni ed eventuali altre spese;
- velocità di esecuzione;
- quantitativo e natura dell'ordine;
- probabilità di esecuzione e di regolamento.

Di norma, la SGR trasmette gli ordini ai seguenti intermediari:

- Banca Akros
- Banca Profilo

3. Strumenti finanziari derivati ammessi alla negoziazione in mercati regolamentati

La SGR attribuisce normalmente importanza prevalente alla valutazione aggregata del prezzo dello strumento finanziario e dei costi accessori (cd. Corrispettivo Totale), possono inoltre essere considerati altri fattori, tra i quali l'esigenza di una pronta esecuzione, disponibilità di miglioramenti del prezzo, liquidità del mercato, potenziale impatto sul prezzo e natura della transazione finanziaria.

Di norma, la SGR trasmette gli ordini ai seguenti intermediari:

- Banca Akros
- Morgan Stanley

4. Strumenti finanziari derivati over the counter

Per tali strumenti, per i quali non esistono mercati regolamentati sui quali possano essere scambiati e che presentano caratteristiche di scarsa standardizzazione, la SGR attribuisce importanza prevalente alla rapidità e alla probabilità di esecuzione.

Nel caso di negoziazione di prodotti OTC che includono prodotti personalizzati, la Società verifica l'equità del prezzo proposto raccogliendo i dati di mercato impiegati nella stima del prezzo del prodotto e, laddove possibile, confrontandolo con prodotti simili o comparabili.

Di norma, la SGR trasmette gli ordini ai seguenti intermediari:

- Morgan Stanley

5. Pronti contro termine

La SGR attribuisce normalmente importanza prevalente alla valutazione aggregata del prezzo dello strumento finanziario e dei costi accessori (cd. Corrispettivo Totale), a seguire devono valutarsi la rapidità e la probabilità di esecuzione ed infine devono valutarsi gli altri fattori.

Di norma, la SGR trasmette gli ordini ai seguenti intermediari:

- HVB Unicredit

6. OICR non quotati

La SGR trasmette gli ordini relativi alla sottoscrizione e al rimborso di OICR non quotati all'emittente o mediante la piattaforma messa a disposizione dalla banca presso cui è aperto il conto terzi del servizio di gestione di portafogli.

Esecuzione degli ordini di dimensioni elevate

Qualora l'ordine relativo ad un determinato strumento finanziario sia di dimensioni elevate rispetto ai volumi negoziati sui mercati regolamentati ed inferiori, ove previsto, all'importo minimo di sottoscrizione imposto dall'emittente, la SGR esegue tali ordini presso market maker abilitati selezionati sulla base dell'esperienza specifica maturata in tale ambito e sulla base del costo dell'operazione.

Di norma, la SGR esegue gli ordini con i seguenti market maker:

- HVB Unicredit
- Bofa Securities Europe SA
- Stifel Nicolaus Europe Ltd
- Banca Akros
- JP Morgan
- Synesis Finance SA
- Banca Zarattini&Co SA
- Société Générale Corporate&Investment Banking
- BBVA
- Banca Profilo
- BNP Paribas SA
- Morgan Stanley
- Jefferies
- Nomura
- Santander
- Imperial Capital International LLP
- MPS Capital Services S.p.A.
- Deutsche Bank
- Goldman Sachs
- Louis Capital Markets
- Mizuho International PLC
- STX Fixed Income BV
- BGC Brokers L.P.
- Credit Suisse
- Mitsubishi
- Jane Street
- Tradition
- Intermonte
- Invicta Securities Limited
- UBS Investment Bank
- Optiver

Monitoraggio della strategia di trasmissione ed esecuzione degli ordini

La SGR controlla l'efficacia della strategia di trasmissione ed esecuzione degli ordini ed in particolare verifica la qualità dell'esecuzione da parte dei soggetti identificati per l'esecuzione degli ordini, e, se del caso, pone rimedio a eventuali carenze.

La SGR riesamina la strategia di trasmissione ed esecuzione con periodicità almeno annuale e anche al verificarsi di circostanze rilevanti, tali da influire sulla sua capacità di continuare ad ottenere il miglior risultato possibile per i propri clienti.

Informativa alla clientela

La SGR fornisce appropriata informativa alla clientela in merito alle proprie strategie di trasmissione ed esecuzione di cui al presente documento.

È inoltre necessario ottenere il consenso del cliente alla strategia di esecuzione e all'esecuzione degli ordini al di fuori di una sede di negoziazione, previa informativa sulle connesse possibili implicazioni, quali ad esempio il relativo rischio di controparte nonché, su richiesta, ogni informazione supplementare sulle conseguenze di tale modalità di esecuzione.

Con specifico riferimento alla strategia di esecuzione degli ordini, la SGR comunica al cliente la sede in cui è avvenuta l'esecuzione dell'ordine per conto di quest'ultimo. I rendiconti periodici comprendono i dati sul prezzo e i costi per singoli strumenti finanziari.

Ai sensi di quanto previsto dal Regolamento delegato (UE) 2017/576, la Società inoltre pubblica, con frequenza annuale e per ciascuna classe di strumenti finanziari, un riepilogo delle prime cinque imprese di investimento per volume di contrattazioni alle quali la SGR ha trasmesso o presso le quali ha collocato ordini per conto dei portafogli gestiti, ai fini della relativa esecuzione, nell'anno precedente, unitamente a informazioni sulla qualità di esecuzione ottenuta.

La SGR comunica ai clienti qualsiasi modifica rilevante apportata alla strategia di trasmissione ed esecuzione degli ordini, inviando ai medesimi apposita nota scritta. La versione aggiornata della strategia di trasmissione ed esecuzione degli ordini è altresì resa disponibile sul sito internet www.anthilia.it. Non saranno, invece, oggetto di comunicazione specifica le modifiche apportate all'identità degli intermediari negoziatori.

2) **Misure per la trasmissione ed esecuzione degli ordini per conto degli OICVM Gestiti, anche in delega, da Anthilia Capital Partners SGR S.p.A., ai sensi degli artt. 99 ss. della Delibera Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018 (“Regolamento Intermediari”) e degli artt. 27 ss. del Regolamento Delegato n. 231/2013 della Commissione del 19 dicembre 2012 che integra la direttiva 2011/61/UE (“Regolamento UE n. 231/2013)**

Premessa

Il Regolamento Intermediari e il Regolamento UE n. 231/2013 impongono alle SGR di adottare, nell’ambito dell’attività di gestione di OICR, misure e strategie di trasmissione ed esecuzione degli ordini aventi ad oggetto strumenti finanziari che consentano di realizzare il miglior risultato possibile per gli OICR gestiti.

In generale, la SGR non intende eseguire direttamente gli ordini per conto degli OICVM gestiti, ma si limita a trasmetterli a intermediari a ciò abilitati. La strategia di trasmissione degli ordini identifica per ciascuna categoria di strumenti finanziari i soggetti ai quali gli ordini devono essere trasmessi in ragione delle favorevoli strategie di esecuzione adottate dai soggetti medesimi.

Con particolare riferimento agli OICR quotati e a taluni strumenti obbligazionari, qualora la dimensione dell’ordine sia elevata rispetto ai volumi in quel momento negoziati sui mercati regolamentati ed inferiore all’importo minimo di sottoscrizione imposto dall’emittente, la SGR esegue l’ordine presso market maker abilitati individuati in ragione dell’esperienza nel settore e delle commissioni applicate.

Gli obblighi riconducibili alle regole di *best execution* sopra descritti si applicano esclusivamente con riferimento agli ordini aventi ad oggetto strumenti finanziari, come definiti dall’art. 1, comma 2, D. Lgs. n. 58/1998 (“TUF”), che siano, quindi, negoziabili su mercati regolamentati o non regolamentati. Tali obblighi, inoltre, trovano applicazione nei confronti dei clienti al dettaglio e dei clienti professionali.

La SGR è in grado di dimostrare di aver trasmesso e/o eseguito gli ordini per conto degli OICVM gestiti, anche in delega, in conformità alla presente strategia di trasmissione ed esecuzione degli ordini.

Fattori rilevanti di *best execution* nella trasmissione di ordini

Ai sensi degli artt. 99, 100 e 101 del Regolamento Intermediari, che richiamano la disciplina prevista dagli articoli 27 e 28 del Regolamento UE n. 231/2013, nella scelta della sede di esecuzione dell’ordine o del soggetto al quale trasmettere l’ordine, le SGR devono attribuire rilevanza ai seguenti fattori:

- prezzo dello strumento finanziario;
- costi accessori dell’operazione (comprensivi di tutti i costi sopportati dall’OICR e direttamente collegati all’esecuzione dell’ordine, tra i quali la commissione di negoziazione applicata dall’intermediario);
- rapidità e probabilità di esecuzione;
- rapidità e probabilità di regolamento;
- dimensioni dell’ordine;
- natura dell’ordine;
- altre caratteristiche rilevanti dell’ordine.

L’incidenza relativa dei diversi fattori sul risultato finale deve essere valutata in relazione:

- agli obiettivi, alla politica di investimento e ai rischi specifici dell’OICR;
- alle caratteristiche dell’ordine;
- alle caratteristiche degli strumenti finanziari oggetto dell’ordine e delle condizioni di liquidabilità dei medesimi;
- alle caratteristiche delle sedi di esecuzione alle quali l’ordine può essere diretto.

Gerarchia dei fattori di *best execution* nella trasmissione di ordini ed individuazione dei soggetti ai quali gli ordini possono essere trasmessi

La SGR, al fine di ponderare l’incidenza dei diversi fattori rilevanti sulla scelta del miglior risultato finale di esecuzione degli ordini per conto degli OICR gestiti, ha adottato gli schemi di valutazione di seguito riportati. Si evidenzia che la SGR non può concludere accordi per l’esecuzione di ordini che non siano conformi alla presente strategia di trasmissione ed esecuzione degli ordini.

1) Strumenti finanziari di natura azionaria, obbligazioni convertibili quotate, OICR quotati, ETC

La SGR attribuisce normalmente importanza prevalente alla valutazione aggregata del prezzo dello strumento finanziario e dei costi accessori (cd. Corrispettivo Totale), a seguire devono valutarsi la rapidità e la probabilità di esecuzione e, infine, devono valutarsi gli altri fattori.

Di norma la SGR trasmette gli ordini ai seguenti intermediari:

Banca Akros			Bofa Securities Europe SA
Banca Finnat	Equita	Intermonte	Morgan Stanley
Banca IMI		JP Morgan	Société Générale Corporate&Investment Banking
Banca Profilo		Kepler Capital Markets	Mediobanca
Goldman Sachs	Mainfirst Bank AG	Tradition	Integrae SIM S.p.A.

2) Strumenti finanziari di natura obbligazionaria (incluse obbligazioni convertibili non quotate) e strumenti del mercato monetario (ad eccezione dei pronti contro termine)

La SGR attribuisce normalmente importanza decrescente ai seguenti fattori:

- prezzo dello strumento finanziario;
- commissioni ed eventuali altre spese;
- velocità di esecuzione;
- quantitativo e natura dell'ordine;
- probabilità di esecuzione e di regolamento.

Di norma, la SGR trasmette gli ordini ai seguenti intermediari:

- Banca Akros
- Banca Finnat
- BBVA
- Banca Profilo
- Ria Capital Markets Ltd

3) Strumenti finanziari derivati ammessi alla negoziazione in mercati regolamentati

La SGR attribuisce normalmente importanza prevalente alla valutazione aggregata del prezzo dello strumento finanziario e dei costi accessori (cd. Corrispettivo Totale). Possono inoltre essere considerati altri fattori, tra i quali l'esigenza di una pronta esecuzione, disponibilità di miglioramenti del prezzo, liquidità del mercato, potenziale impatto sul prezzo e natura della transazione finanziaria.

Di norma, la SGR trasmette gli ordini ai seguenti intermediari:

- Banca Akros
- Morgan Stanley

4) Strumenti finanziari derivati over the counter

Per tali strumenti, per i quali non esistono mercati regolamentati sui quali possano essere scambiati e che presentano caratteristiche di scarsa standardizzazione, la SGR attribuisce importanza prevalente alla rapidità e alla probabilità di esecuzione.

Di norma, la SGR trasmette gli ordini ai seguenti intermediari:

- Morgan Stanley

5) Pronti contro termine

La SGR normalmente attribuisce importanza prevalente alla valutazione aggregata del prezzo dello strumento finanziario e dei costi accessori (cd. Corrispettivo Totale), a seguire devono valutarsi la rapidità e la probabilità di esecuzione ed infine devono valutarsi gli altri fattori.

Di norma, la SGR trasmette gli ordini ai seguenti intermediari:

- HVB Unicredit

6) OICR non quotati

La SGR trasmette gli ordini relativi agli OICR non quotati all'emittente e/o mediante le piattaforme messe a disposizione dalla banca depositaria degli OICR.

Esecuzione degli ordini di dimensioni elevate

Qualora l'ordine relativo ad un determinato strumento finanziario sia di dimensioni elevate rispetto ai volumi negoziati sui mercati regolamentati e inferiori, ove previsto, all'importo minimo di sottoscrizione imposto dall'emittente, la SGR esegue tali ordini presso market maker abilitati selezionati sulla base dell'esperienza specifica maturata in tale ambito e sulla base del costo dell'operazione.

Di norma, la SGR esegue gli ordini con i seguenti market maker:

- HVB Unicredit
- Bofa Securities Europe SA
- Stifel Nicolaus Europe Ltd
- Banca Akros
- JP Morgan
- Synesis Finance SA
- Banca Zarattini&Co SA
- Société Générale Corporate&Investment Banking
- BBVA
- Banca Profilo
- BNP Paribas SA
- Morgan Stanley
- Jefferies
- Nomura
- Santander
- Imperial Capital International LLP
- MPS Capital Services S.p.A.
- Deutsche Bank
- Goldman Sachs
- Louis Capital Markets
- Mizuho International PLC
- STX Fixed Income BV
- BGC Brokers L.P.
- Credit Suisse
- Mitsubishi
- Tradition
- Intermonte
- Invicta Securities Limited
- UBS Investment Bank
- Jane Street
- Barclays Bank Ireland PLC
- Optiver
- Ria Capital Markets Ltd.

Monitoraggio della strategia di trasmissione ed esecuzione degli ordini

La SGR controlla l'efficacia della strategia di trasmissione ed esecuzione degli ordini e, in particolare, verifica la qualità dell'esecuzione da parte dei soggetti identificati per l'esecuzione degli ordini stessi e, se del caso, pone rimedio a eventuali carenze.

La SGR riesamina la strategia di trasmissione ed esecuzione con periodicità almeno annuale ed anche al verificarsi di circostanze rilevanti, tali da influire sulla sua capacità di continuare ad ottenere il miglior risultato possibile per i propri investitori.

Informativa alla clientela

La SGR rende disponibile sul proprio sito internet www.anthilia.it qualsiasi modifica rilevante apportata alla presente strategia di trasmissione ed esecuzione degli ordini.

3) Misure per la trasmissione ed esecuzione degli ordini per conto dei FIA gestiti, anche in delega, da Anthilia Capital Partners SGR S.p.A., ai sensi degli artt. 99 ss. della Delibera Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018 (“Regolamento Intermediari”) e degli artt. 27 ss. del Regolamento Delegato n. 231/2013 della Commissione del 19 dicembre 2012 che integra la direttiva 2011/61/UE (“Regolamento UE n. 231/2013)

Premessa

Il Regolamento Intermediari e il Regolamento UE n. 231/2013 impongono alle SGR di adottare, nell’ambito dell’attività di gestione di OICR, misure e strategie di trasmissione ed esecuzione degli ordini aventi ad oggetto strumenti finanziari che consentano di realizzare il miglior risultato possibile per gli OICR gestiti.

Nell’ambito della gestione, anche in delega, dei FIA chiusi riservati o di portafogli la cui strategia di investimento preveda l’investimento prevalente in strumenti cd. di private debt, la presente procedura trova applicazione solo con riferimento agli ordini aventi ad oggetto strumenti obbligazionari già emessi (cd. mercato secondario).

Qualora la politica di investimento dei FIA comprenda anche strumenti finanziari liquidi, gli ordini verranno trasmessi in conformità a quanto previsto nella sezione relativa agli OICVM.

In generale, la SGR non intende eseguire direttamente gli ordini per conto degli OICR gestiti, ma si limita a trasmetterli a intermediari a ciò abilitati. La strategia di trasmissione degli ordini identifica per ciascuna categoria di strumenti finanziari i soggetti ai quali gli ordini devono essere trasmessi in ragione delle favorevoli strategie di esecuzione adottate dai soggetti medesimi.

Con particolare riferimento agli strumenti obbligazionari emessi da imprese italiane di piccole e medie dimensioni, qualora la dimensione dell’ordine sia elevata rispetto ai volumi in quel momento negoziati sui mercati regolamentati, la SGR esegue l’ordine presso market maker abilitati individuati in ragione dell’esperienza nel settore e delle commissioni applicate.

Gli obblighi riconducibili alle regole di *best execution* sopra descritti si applicano esclusivamente con riferimento agli ordini aventi ad oggetto strumenti finanziari, come definiti dall’art. 1, comma 2, D. Lgs. n. 58/1998 (“TUF”), che siano, quindi, negoziabili su mercati regolamentati o non regolamentati. Tali obblighi, inoltre, trovano applicazione nei confronti dei clienti al dettaglio e dei clienti professionali.

La SGR è in grado di dimostrare di aver trasmesso e/o eseguito gli ordini per conto degli FIA gestiti, anche in delega, in conformità alla presente strategia di trasmissione ed esecuzione degli ordini.

Fattori rilevanti di *best execution* nella trasmissione di ordini

Ai sensi degli artt. 99, 100 e 101 del Regolamento Intermediari, che richiamano la disciplina prevista dagli articoli 27 e 28 del Regolamento UE n. 231/2013, nella scelta della sede di esecuzione dell’ordine o del soggetto al quale trasmettere l’ordine, le SGR devono attribuire rilevanza ai seguenti fattori:

- prezzo dello strumento finanziario;
- costi accessori dell’operazione (comprensivi di tutti i costi sopportati dall’OICR e direttamente collegati all’esecuzione dell’ordine, tra i quali la commissione di negoziazione applicata dall’intermediario);
- rapidità e probabilità di esecuzione;
- rapidità e probabilità di regolamento;
- dimensioni dell’ordine;
- natura dell’ordine;
- altre caratteristiche rilevanti dell’ordine.

L’incidenza relativa dei diversi fattori sul risultato finale deve essere valutata in relazione:

- agli obiettivi, alla politica di investimento e ai rischi specifici dell’OICR;
- alle caratteristiche dell’ordine;
- alle caratteristiche degli strumenti finanziari oggetto dell’ordine e delle condizioni di liquidabilità dei medesimi;
- alle caratteristiche delle sedi di esecuzione alle quali l’ordine può essere diretto.

Gerarchia dei fattori di *best execution* nella trasmissione di ordini ed individuazione dei soggetti ai quali gli ordini possono essere trasmessi

La SGR, al fine di ponderare l'incidenza dei diversi fattori rilevanti sulla scelta del miglior risultato finale di esecuzione degli ordini per conto degli OICR gestiti, ha adottato gli schemi di valutazione di seguito riportati. Si evidenzia che la SGR non può concludere accordi per l'esecuzione di ordini che non siano conformi alla presente strategia di trasmissione ed esecuzione degli ordini.

Di norma, la SGR trasmette gli ordini ai seguenti intermediari:

- Banca Akros

Esecuzione degli ordini di dimensioni elevate

Qualora l'ordine relativo ad un determinato strumento finanziario sia di dimensioni elevate rispetto ai volumi negoziati sui mercati regolamentati e inferiori, ove previsto, all'importo minimo di sottoscrizione imposto dall'emittente, la SGR esegue tali ordini presso market maker abilitati selezionati sulla base dell'esperienza specifica maturata in tale ambito e sulla base del costo dell'operazione.

Di norma, la SGR esegue gli ordini con i seguenti market maker:

- STX Fixed Income BV

Esecuzione degli ordini aventi ad oggetto strumenti finanziari caratterizzati da scarsa liquidità

Qualora l'ordine abbia ad oggetto strumenti finanziari caratterizzati da scarsa liquidità non negoziati su mercati regolamentati o su sistemi multilaterali di negoziazione, in caso di assenza di una pluralità di intermediari disposti a negoziare ovvero di market maker, la SGR può rivolgersi ad una sola ulteriore controparte dando priorità alla probabilità di esecuzione entro termini ragionevolmente prossimi alla decisione di investimento/disinvestimento.

Monitoraggio della strategia di trasmissione ed esecuzione degli ordini

La SGR controlla l'efficacia della strategia di trasmissione ed esecuzione degli ordini e, in particolare, verifica la qualità dell'esecuzione da parte dei soggetti identificati per l'esecuzione degli ordini stessi e, se del caso, pone rimedio a eventuali carenze.

La SGR riesamina la strategia di trasmissione ed esecuzione con periodicità almeno annuale ed anche al verificarsi di circostanze rilevanti, tali da influire sulla sua capacità di continuare ad ottenere il miglior risultato possibile per i propri investitori.

Informativa alla clientela

La SGR rende disponibile sul proprio sito internet www.anthilia.it qualsiasi modifica rilevante apportata alla presente strategia di trasmissione ed esecuzione degli ordini.

Allegato al Documento Informativo

POLITICA DI GESTIONE DEI CONFLITTI DI INTERESSI

redatta ai sensi e per gli effetti di cui al Regolamento Intermediari adottato dalla Consob con delibera n. 20307 del 15 febbraio 2018 e successive modifiche ed integrazioni

Premessa

Ai sensi dell'art. 21 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n.58 (il “**TUF**”), nella prestazione dei servizi e delle attività di investimento e dei servizi accessori, le SGR adottano ogni misura ragionevole per identificare i conflitti di interesse che potrebbero insorgere con il cliente o fra clienti, e li gestiscono, anche adottando idonee misure organizzative, in modo da evitare che incidano negativamente sugli interessi dei clienti.

Inoltre, ai sensi dell'art. 35-*decies* del TUF, le SGR devono organizzarsi in modo tale da ridurre al minimo il rischio di conflitti di interesse anche tra i patrimoni gestiti e, in situazioni di conflitto, agire in modo da assicurare comunque un equo trattamento degli OICR gestiti.

In conformità a quanto previsto dal Regolamento Intermediari adottato con delibera Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018 e successive modifiche ed integrazioni (il “**Regolamento Intermediari**”) agli artt. 92 (su rinvio effettuato dall'art. 110) e 115, le SGR formulano per iscritto, applicano e mantengono un'efficace politica di gestione dei conflitti di interessi in linea con il principio di proporzionalità. Tale politica tiene altresì conto delle circostanze, di cui le società sono o dovrebbero essere a conoscenza, connesse con la struttura e le attività dei soggetti appartenenti ai gruppi dei propri soci.

Le procedure e le misure adottate garantiscono che i soggetti rilevanti, impegnati in diverse attività che implicano un conflitto di interessi, svolgano tali attività con un grado di indipendenza adeguato alle dimensioni e alle attività della Società e all'entità del rischio che gli interessi del cliente e/o degli OICR siano danneggiati.

Il presente documento fornisce agli investitori una descrizione, in forma sintetica, della politica di gestione delle situazioni di conflitto di interessi adottata da Anthilia Capital Partners SGR S.p.A. (la “**SGR**” o la “**Società**”).

A tal proposito si fornisce innanzitutto la definizione di conflitto di interessi, si individuano quindi le circostanze che potrebbero generare i potenziali conflitti di interesse e, successivamente, si descrivono le misure organizzative e procedurali adottate dalla SGR, idonee a gestire i medesimi conflitti.

L'efficacia di tale politica sarà oggetto di verifica ogni qualvolta si determini un cambiamento rilevante nell'operatività della Società.

Definizioni

1. Oltre alle definizioni altrove specificate nella presente Politica di gestione dei conflitti di interessi “**Policy**”, i termini seguenti hanno il significato di seguito specificato:
 - a) “**cliente**”: il soggetto cui la Società presta i servizi;
 - b) “**FIA chiusi riservati**”: i FIA chiusi riservati gestiti dalla SGR (“Anthilia BIT - Bond Impresa Territorio”, “Anthilia BIT- Parallel Fund”, “Anthilia BIT III”, “Anthilia BIT IV Co-Investment Fund” e “Anthilia GAP”);
 - c) “**FIA chiusi**”: i FIA chiusi riservati, gli ELTIF gestiti, anche in delega, dalla Società e il Fondo Anthilia MUST;
 - d) “**gestione collettiva**”: il servizio che si realizza attraverso la gestione di OICR e dei relativi rischi;
 - e) “**Preferenze di sostenibilità**”: ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, punto 7), del Regolamento delegato (UE) n. 2017/565, esprime la scelta, da parte di un cliente o potenziale cliente, di integrare o meno, e in caso affermativo in che misura, nel suo investimento uno o più dei seguenti strumenti finanziari:

- uno strumento finanziario per il quale il cliente o potenziale cliente determina che una quota minima deve essere investita in investimenti ecosostenibili ai sensi dell'art. 2, punto 1, del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio;
 - uno strumento finanziario per il quale il cliente o il potenziale cliente determina che una quota minima deve essere investita in investimenti sostenibili ai sensi dell'art. 2, punto 17, del Regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio;
 - uno strumento finanziario che considera i principali effetti negativi (PAI) sui fattori di sostenibilità laddove elementi qualitativi o quantitativi comprovanti tale presa in considerazione sono determinati dal cliente o potenziale cliente;
- f) **“Regolamento delegato (UE) n. 231/2013”**: il Regolamento delegato (UE) n. 231/2013 della Commissione, del 19 dicembre 2012, che integra la direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda deroghe, condizioni generali di esercizio, depositari, leva finanziaria, trasparenza e sorveglianza;
- g) **“Regolamento delegato (UE) n. 2017/565”**: il Regolamento delegato (UE) n. 2017/565 della Commissione, del 25 aprile 2016, che integra la Direttiva MiFID II (n. 2014/65/UE) per quanto riguarda i requisiti organizzativi e le condizioni di esercizio dell'attività delle imprese di investimento;
- h) **“Regolamento Intermediari”**: la delibera Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018, come da ultimo modificato;
- i) **“Restricted List”**: titoli di società con le quali gli esponenti aziendali intrattengono rapporti professionali o titoli di società nell'ambito delle quali gli amministratori o i membri del Comitato di Investimento ricoprono cariche tali da determinare l'acquisizione di informazioni privilegiate;
- j) **“Rischio di sostenibilità”**: indica un evento o una condizione di tipo ambientale, sociale o di governance (ESG) che, se si verifica, potrebbe provocare un significativo impatto negativo effettivo o potenziale sul valore dell'investimento;
- k) **“Società”, “SGR”**: Anthilia Capital Partners SGR S.p.A.;
- l) **“Soggetto Rilevante”**: ai sensi dell'art. 1 del Regolamento (UE) 231/2013 e dell'art. 2 del Regolamento (UE) 2017/565, il soggetto appartenente a una delle seguenti categorie:
- a. amministratore, socio o equivalente, o dirigente o consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede della Società;
 - b. dipendenti della Società, nonché qualsiasi altra persona fisica i cui servizi sono messi a disposizione della Società e sotto il suo controllo e che partecipa alla prestazione dell'attività di gestione collettiva di portafogli o di servizi e di attività di investimento da parte della stessa;
 - c. persona fisica o giuridica che partecipa direttamente alla fornitura di servizi alla Società, nel quadro di un accordo di delega a terzi ai fini dell'esercizio da parte della stessa dell'attività di gestione collettiva di portafogli o di un accordo di esternalizzazione avente ad oggetto la prestazione di servizi di investimento e l'esercizio di attività di investimento da parte della Società.;
- m) **“TUF”**: il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 recante il Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria.

1. Definizione di conflitto di interesse

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 92 del Regolamento Intermediari (su rinvio effettuato dall'art. 110, comma 3, del medesimo) che richiama l'art. 33 del Regolamento Delegato (UE) n. 2017/565, ai fini dell'identificazione dei conflitti di interesse che possano insorgere nella prestazione dei servizi e delle attività di investimento e la cui esistenza può danneggiare gli interessi di un cliente, comprese le sue preferenze di sostenibilità, gli intermediari considerano, quale **criterio minimo**, se loro stessi, un Soggetto Rilevante o una persona avente con essi un legame di controllo diretto o indiretto si trovi in una delle seguenti situazioni, sia a seguito della prestazione di servizi di investimento o servizi accessori o dell'esercizio di attività di investimento, sia per altra ragione:

- a) sia probabile che realizzino un guadagno finanziario o evitino una perdita finanziaria a spese del cliente;
- b) abbiano nel risultato del servizio prestato al cliente o dell'operazione realizzata per suo conto un interesse distinto da quello del cliente medesimo;
- c) abbiano un incentivo finanziario o di altra natura a privilegiare gli interessi di clienti diversi da quello a cui il servizio è prestato;
- d) svolgano la medesima attività del cliente;
- e) ricevano o possano ricevere da una persona diversa dal cliente un incentivo, in relazione con il servizio a questi prestato, sotto forma di benefici monetari o non monetari o di servizi.

Con particolare riferimento al servizio di gestione collettiva, conformemente a quanto previsto dall'art. 115 del Regolamento Intermediari, si considerano tra le circostanze idonee a far sorgere un conflitto di interessi le situazioni, anche emergenti in fase di costituzione dell'OICR, che danno origine ad un conflitto tra:

- a) gli interessi della Società, compresi i suoi Soggetti Rilevanti o qualsiasi persona o entità avente stretti legami con la SGR o un Soggetto Rilevante, e gli interessi degli OICR gestiti dalla Società o gli interessi dei partecipanti a tali OICR;
- b) gli interessi di un OICR, ovvero dei partecipanti, e gli interessi di altri OICR o dei rispettivi partecipanti;
- c) gli interessi degli OICR, ovvero dei partecipanti, e gli interessi di un altro cliente della Società;
- d) gli interessi di due o più clienti della Società.

Al fine di individuare i tipi di conflitto di interesse che possono insorgere nella gestione di OICR, conformemente a quanto previsto dall'art. 30 del Regolamento Delegato (UE) n. 231/2013, richiamato dall'art. 115 del Regolamento Intermediari, la SGR considera se la stessa, un Soggetto Rilevante, una persona avente un legame di controllo diretto o indiretto con la Società, si trovi in una delle seguenti situazioni:

- a) è probabile che realizzi un guadagno finanziario o eviti una perdita finanziaria a spese degli OICR o dei suoi investitori;
- b) ha un interesse distinto da quello degli OICR nel risultato del servizio prestato o dell'attività eseguita a favore degli OICR o dei suoi investitori o di un cliente o dell'operazione realizzata per conto degli OICR o di un cliente;
- c) ha un incentivo finanziario o di altra natura a privilegiare gli interessi di un OICVM, di un cliente o di un gruppo di clienti o di un altro FIA rispetto agli interessi del FIA ovvero gli interessi di un investitore rispetto agli interessi di un altro investitore o gruppo di investitori dello stesso FIA;
- d) esegue le stesse attività per il FIA e per un altro FIA, un OICVM o un cliente; o
- e) riceva o riceverà da una persona diversa dal FIA o dai suoi investitori un incentivo in relazione alle attività di gestione collettiva di portafogli fornite al FIA, sotto forma di denaro, beni o servizi, diverso dalle commissioni normalmente fatturate per tale servizio.

Quando la Società individua tipologie di conflitti di interesse la cui esistenza possa ledere gli interessi degli OICR gestiti, essa considera anche le situazioni di conflitti di interesse che possono insorgere a seguito dell'integrazione dei Rischi di sostenibilità nei suoi processi, sistemi e controlli interni.

Ai fini dell'individuazione e gestione di eventuali situazioni di conflitto di interessi, attuali o potenziali e comunque suscettibili di ledere gli interessi dei clienti nella prestazione dei servizi, la Società considera anche le eventuali Preferenze di sostenibilità espresse dai clienti medesimi.

Nell'ambito della predetta analisi la SGR considera anche le disposizioni di cui all'articolo 80 del Regolamento Delegato (UE) n. 231/2013.

2. Individuazione delle circostanze che generano o potrebbero generare un conflitto di interessi idoneo a ledere gravemente gli interessi di uno o più clienti o di uno o più OICR

La Società svolge la propria attività in piena autonomia, perseguendo l'interesse dei soci e la salvaguardia di tutti gli interessi dei partecipanti agli OICR dalla stessa istituiti e/o gestiti e dei suoi clienti, tenendo in considerazione anche i conflitti di interesse, attuali o potenziali, che possano sorgere in relazione all'integrazione dei Rischi di sostenibilità nei processi, sistemi e controlli interni della Società e le Preferenze di sostenibilità espresse dai clienti.

La Società adotta ogni misura ragionevole per identificare le circostanze che configurano o potrebbero configurare un conflitto di interessi che comporti il rischio significativo di danno agli interessi dell'OICR o dei suoi investitori o del cliente, tenendo in considerazione anche i conflitti di interesse, attuali o potenziali, che possano sorgere in relazione all'integrazione dei Rischi di sostenibilità nei processi, sistemi e controlli interni della Società e le Preferenze di sostenibilità espresse dai clienti.

La Società ha effettuato una preliminare mappatura delle potenziali situazioni di conflitto di interesse in relazione ai servizi prestati ed alla articolazione organizzativa, operativa e societaria. A tali fini ha individuato le diverse fattispecie di conflitto di interesse riscontrabili nello svolgimento del servizio di gestione collettiva di portafogli e dei servizi di investimento e/o accessori, tenuto conto degli interessi della Società stessa nello svolgimento delle diverse attività e degli interessi rilevanti coinvolti nella prestazione dei servizi e delle attività medesime.

A fronte della mappatura delle potenziali situazioni di conflitto di interesse, la SGR ha proceduto ad un'analisi volta ad individuare le situazioni effettive di conflitto, il relativo possibile pregiudizio per i clienti/OICR ed i presidi di controllo e *disclosure* ritenuti appropriati.

La Società è consapevole che la presenza nel proprio azionariato di soci bancari può causare l'insorgere di potenziali conflitti di interesse in relazione alle scelte di investimento.

Tuttavia, la SGR può effettuare operazioni in cui ha direttamente o indirettamente un interesse in conflitto, anche derivante da rapporti relativi ai soci bancari da rapporti di affari propri, sempre che siano tutelati gli interessi degli investitori e che sia comunque assicurato un equo trattamento degli OICR gestiti.

Ai fini di quanto sopra, la SGR tiene conto dei divieti previsti dalla normativa:

- con riferimento agli OICVM, ai sensi del Regolamento sulla Gestione Collettiva del Risparmio (cfr. Titolo V, Capitolo III, Sezioni II e III), non è consentito investire in beni direttamente o indirettamente ceduti o conferiti (17) da un socio titolare di partecipazioni qualificate (come individuate ai sensi del Titolo IV, Capitolo I, Sezione II), nonché da un amministratore, direttore generale o sindaco della SGR, o da una società del gruppo rilevante, né alienare o comunque cedere tali beni direttamente o indirettamente ad amministratori, sindaci o al direttore generale della SGR.
- nel processo di investimento dei Fondi di Investimento Europei a Lungo Termine ("ELTIF"), la Società considera le operazioni vietate ai sensi della normativa vigente, tra le quali l'investimento del patrimonio di un ELTIF in attività ammissibili di cui all'art. 10 del Regolamento UE 2015/760 nelle quali la Società che lo gestisce assume un interesse diretto o indiretto secondo modalità diverse dalla detenzione di quote o azioni degli ELTIF, EuSEF o EuVECA che eventualmente gestisce (art. 12 del Regolamento UE 2015/760). Non rilevano gli investimenti effettuati in imprese target per conto e nell'interesse esclusivo dei patrimoni gestiti dalla SGR.

La SGR ha altresì individuato le situazioni di conflitto di interessi potenzialmente pregiudizievoli per i clienti e/o gli OICR elencate nel seguito, per le quali si fornisce una sintetica descrizione esplicativa:

1. la commercializzazione di OICR per i quali la SGR ha in delega la gestione di determinati comparti;

2. la ricezione di retrocessioni di commissioni nell'ambito della prestazione dell'attività di commercializzazione di OICR altrui;
3. l'inserimento nei portafogli in gestione di OICR collegati ovvero promossi o gestiti, anche in delega, dalla SGR;
4. l'inserimento nei portafogli in gestione di OICR promossi o gestiti in delega dai soci bancari;
5. l'investimento da parte degli OICR in altri OICR gestiti (anche in delega) dalla SGR;
6. le *soft commission*;
7. l'esecuzione e/o la trasmissione di ordini per le quali viene scelto un intermediario con il quale la SGR ha accordi di retrocessione a fronte di accordi di collocamento;
8. la percezione di agevolazioni finanziarie sotto forma di retrocessioni di commissione di gestione o di sottoscrizione da parte delle società che gestiscono gli OICR target;
9. l'investimento in strumenti finanziari e/o finanziamenti di società con le quali gli esponenti aziendali della SGR intrattengono rapporti professionali;
10. l'investimento in strumenti finanziari e/o finanziamenti di società per le quali la controllante della SGR presta servizi di *corporate finance*;
11. l'investimento in strumenti finanziari per i quali i soci bancari hanno aderito al consorzio di collocamento a fermo o a garanzia o in strumenti finanziari emessi da società aventi un legame diretto o indiretto con i soci bancari;
12. l'adesione, nell'ambito dell'attività di gestione di OICR, a collocamenti di strumenti finanziari emessi da società finanziate dai soci bancari, qualora il finanziamento sia in tutto o in parte rimborsato con i proventi del collocamento;
13. l'investimento, nell'ambito dell'attività di gestione dei FIA chiusi, in finanziamenti a favore di società finanziate dai soci bancari, qualora il finanziamento concesso dai soci sia in tutto o in parte rimborsato con le risorse rivenienti dal finanziamento erogato dai FIA chiusi;
14. l'adesione, nell'ambito dell'attività di gestione dei FIA chiusi, a collocamenti di strumenti finanziari emessi da società affidate per almeno il 15% della propria posizione finanziaria netta complessiva da banche che in qualità di investitori dei FIA chiusi riservati hanno designato membri dei Comitati Consultivi dei FIA chiusi riservati, qualora il finanziamento sia in tutto o in parte rimborsato con i proventi del collocamento;
15. l'investimento, nell'ambito dell'attività di gestione dei FIA chiusi, in finanziamenti a favore di società affidate per almeno il 15% della propria posizione finanziaria netta complessiva da banche che in qualità di investitori dei FIA chiusi riservati hanno designato membri dei Comitati Consultivi dei FIA chiusi riservati, qualora il finanziamento sia in tutto o in parte rimborsato con le risorse rivenienti dal finanziamento erogato dai FIA chiusi;
16. l'inserimento nel portafoglio dei FIA chiusi di strumenti finanziari per i quali banche che in qualità di investitori dei FIA chiusi riservati hanno designato membri dei Comitati Consultivi dei FIA chiusi riservati hanno aderito al consorzio di collocamento a fermo o a garanzia;
17. l'inserimento nel portafoglio dei FIA chiusi di strumenti finanziari e/o finanziamenti di società aventi un legame diretto o indiretto con banche che in qualità di investitori dei FIA chiusi riservati hanno designato membri dei Comitati Consultivi;
18. Investimenti Cross-Over, così come eventualmente definiti nei regolamenti di gestione dei FIA chiusi riservati;

19. l'investimento contemporaneo da parte di più FIA chiusi in strumenti di debito e/o finanziamenti del medesimo emittente;
20. l'inserimento nei portafogli degli OICVM gestiti (anche in delega), del servizio di gestione dei portafogli e degli ELTIF gestiti (anche in delega) dalla SGR di strumenti di natura azionaria di società già presenti nei portafogli dei FIA chiusi gestiti (anche in delega) dalla stessa o per le quali, nell'ambito del processo di investimento dei FIA chiusi, il Consiglio di Amministrazione abbia autorizzato l'avvio delle fasi di pre-istruttoria ed istruttoria;
21. l'investimento da parte dei FIA chiusi (gestiti anche in delega) in strumenti di debito e/o finanziamenti di società i cui strumenti finanziari di natura azionaria siano già presenti nei portafogli degli OICVM gestiti (anche in delega), del servizio di gestione dei portafogli e degli ELTIF gestiti (anche in delega) dalla SGR;
22. la formulazione di raccomandazioni personalizzate aventi ad oggetto OICR promossi o gestiti, anche in delega, dalla SGR;
23. la formulazione di raccomandazioni personalizzate e contestuale trasmissione di ordini di segno opposto, nella gestione di portafogli/OICR, su un determinato strumento finanziario e viceversa ovvero formulazione di raccomandazioni personalizzate di segno opposto aventi ad oggetto il medesimo strumento nei confronti di clienti diversi del servizio di consulenza.

Con specifico riferimento all'attività di gestione del FIA chiuso riservato Anthilia BIT Parallel Fund si veda il successivo paragrafo 4 della presente Politica. Nei casi di cui sopra il conflitto attiene al fatto che la SGR può avere un interesse proprio a investire negli strumenti finanziari derivante, tra l'altro, dalla percezione di commissioni o altre utilità e, più in generale, dall'incremento del volume di affari proprio o di altre società del gruppo.

Le procedure adottate dalla SGR per mitigare, nei casi di cui sopra, il rischio di conflitto, sono improntate alla trasparenza e ad assicurare che le scelte di investimento siano effettuate nel miglior interesse del cliente e risultino adeguate al suo profilo.

3. Misure organizzative e procedurali per la gestione delle situazioni di conflitto di interessi potenzialmente pregiudizievoli per gli OICR

I conflitti di interesse sopra individuati sono gestiti dalla SGR attraverso:

- una chiara e trasparente definizione dei compiti e delle responsabilità;
- l'attuazione di procedure interne;
- la disposizione di mirate regole di condotta.

3.1 Definizione dei compiti e delle responsabilità

La corretta gestione dei conflitti di interesse è, in primo luogo, legata ad una chiara e trasparente definizione dei compiti e delle responsabilità; a tale fine si è disposto, in particolare, che le funzioni titolari di una fase di processo o di un intero processo potenzialmente idoneo alla generazione di conflitti siano attribuite a strutture (e quindi a responsabili) distinte.

La SGR si è dotata inoltre di un sistema di controlli interni idoneo a garantire una sana e prudente gestione nonché una appropriata identificazione dei conflitti che potrebbero insorgere con i clienti ed il rispetto delle disposizioni organizzative e amministrative adottate per gestirli.

I Soggetti Rilevanti devono informare il Consigliere Delegato in merito a situazioni di potenziale conflitto di interessi derivanti da relazioni d'affari o professionali e/o a cariche amministrative in società quotate. Tale

informativa deve essere fornita anche dai Soggetti rilevanti in merito a situazioni di potenziale conflitto di interessi derivanti da partecipazioni (anche minoritarie) detenute in società con le quali la SGR e/o i fondi dalla stessa gestiti hanno relazioni d'affari.

Con riferimento ai FIA chiusi riservati, in caso operazioni in reale o potenziale conflitto di interessi che coinvolgano la SGR, secondo quanto previsto nei relativi Regolamenti di gestione, la SGR può procedere solo previo parere favorevole vincolante del Comitato Consultivo e come ulteriormente specificato nei predetti regolamenti.

La SGR comunica ai Soggetti Rilevanti qualsiasi modifica rilevante apportata alla presente Politica di gestione delle situazioni di conflitto di interesse, inviando ai medesimi apposita email e mettendo a disposizione la versione aggiornata sulla rete aziendale.

3.2 Procedure interne

La SGR si avvale di specifiche procedure che regolamentano la prestazione dei servizi di investimento. Esse disciplinano:

a) Svolgimento del servizio di investimento

La SGR è dotata di adeguate procedure organizzative e informatiche che assicurano il corretto svolgimento dei servizi di investimento. Tali procedure, in particolare, disciplinano le modalità di offerta dei servizi di investimento e la gestione del rapporto con il cliente.

b) Esecuzione delle disposizioni

La SGR ha predisposto una puntuale politica di trasmissione e di esecuzione degli ordini, volta a garantire il rispetto di precise regole, vietando ogni discrezionalità nell'attuazione delle disposizioni impartite.

La materia è oggetto di specifica trattazione nei documenti relativi alle misure per la trasmissione degli ordini e alle regole in materia di esecuzione degli ordini, ai quali si rimanda per ogni maggior dettaglio.

c) Separazione logica e funzionale delle aree

La SGR ha previsto adeguate procedure per impedire o per controllare lo scambio di informazioni tra i soggetti rilevanti impegnati in attività che comportino un rischio di conflitto di interesse, quando lo scambio di tali informazioni possa ledere gli interessi di uno o più clienti.

d) Sistema di remunerazione / incentivante

Nel predisporre il sistema di remunerazione, la SGR garantisce l'assenza di ogni legame diretto tra la retribuzione dei Soggetti Rilevanti che esercitano prevalentemente un'attività e la retribuzione di, o i redditi generati da, altri soggetti rilevanti che esercitano prevalentemente un'altra attività, nel caso in cui possa sorgere un conflitto di interessi in relazione a dette attività.

e) Gestione delle informazioni rilevanti

Sono previste adeguate procedure per la gestione delle informazioni privilegiate al fine di evitare comportamenti illeciti.

Sono state altresì predisposte delle apposite procedure per il monitoraggio e la segnalazione di disposizioni che potrebbero comportare una manipolazione di mercato.

f) Operazioni Personali in strumenti finanziari

La SGR ha previsto disposizioni finalizzate ad assicurare che le operazioni effettuate dal personale siano improntate al rispetto dei principi di correttezza.

g) *Gestione dei reclami*

Le modalità di gestione dei reclami prevedono che l'analisi degli stessi venga svolta da personale estraneo all'operatività, assicurando in tal modo un giudizio indipendente.

3.3 Regole di condotta

La SGR ha adottato un Codice Etico e un manuale delle procedure interne al fine di introdurre regole interne volte a perseguire l'indipendenza delle proprie strutture e la trasparenza e correttezza delle operazioni finanziarie da esse poste in essere. Si richiamano innanzitutto quelle assunte in ossequio alle previsioni legislative e regolamentari tese ad assicurare corrette e trasparenti informazioni relative alle Società per Azioni quotate e, più in generale, agli emittenti titoli diffusi.

In particolare, ai fini del contenimento dei conflitti di interesse e del perseguimento della trasparenza dell'operatività della SGR e dei soggetti rilevanti, assume rilievo l'adozione della Procedura in materia di operazioni personali e gestione delle informazioni privilegiate.

4. Divieti, incompatibilità e correlate prescrizioni in relazione al FIA chiuso riservato Anthilia BIT Parallel Fund

Con specifico riferimento all'attività di gestione del FIA chiuso riservato Anthilia BIT Parallel Fund, la SGR si attiene alle previsioni di cui al par. 5.7 del Regolamento del predetto fondo, fermo restando in ogni caso quanto ulteriormente previsto dal par. 5.5.7 del citato Regolamento.

I termini con iniziale maiuscola di seguito riportati hanno il significato ad essi attribuito nel Regolamento del FIA chiuso riservato Anthilia BIT Parallel Fund.

Più in particolare, fermi i divieti posti da norme di legge o di regolamento e le disposizioni in tema di conflitti di cui al par. 5.5.7 del Regolamento, il GESTORE rispetta, e si impegna a far sì che i Manager rispettino, i seguenti divieti, incompatibilità e correlate prescrizioni.

Il GESTORE e i Manager non co-investono con il Fondo, direttamente o indirettamente, in alcuna Operazione di Investimento e, in ogni caso, non effettuano alcun investimento in Strumenti emessi da Imprese Italiane.

A seguito di un'Operazione di Investimento, il GESTORE e i Manager non sottoscrivono né acquistano, direttamente o indirettamente, Strumenti emessi dalla Società in Portafoglio oggetto della medesima.

Il GESTORE e i Manager non sottoscrivono né acquistano, direttamente o indirettamente, Strumenti emessi da una società in cui il Fondo ha precedentemente investito prima del decorso di 12 (dodici) mesi dall'integrale alienazione degli Strumenti detenuti dal Fondo in detta società.

Tutte le opportunità di investimento individuate da, ovvero offerte o presentate al GESTORE o ai Manager e che il GESTORE ritenga in buona fede coerenti con la politica di investimento del Fondo sono valutate, nell'esclusivo interesse del Fondo e del Fondo Precedente, a fini di possibili Operazioni di Investimento e non vengono offerte a terzi. Il GESTORE, in ogni caso, ha la facoltà di offrire a terzi opportunità di co-investimento in conformità con le disposizioni di cui al par. 5.8 del Regolamento.

Sono vietate le operazioni in cui il Fondo:

- (i) acquisti Strumenti dal Fondo Precedente, ovvero da altro veicolo d'investimento gestito dal GESTORE, uno o più Manager, uno o più soci del GESTORE e/o loro affiliati, aventi un focus coincidente o simile a quello del Fondo, salva previa approvazione dell'Advisory Board;
- (ii) acquisti Strumenti dagli Altri Fondi, ovvero da altro veicolo d'investimento gestito dal GESTORE, uno o più Manager, uno o più soci del GESTORE e/o loro affiliati, aventi un focus differente da quello del Fondo;
- (iii) disponga di Strumenti a favore di un Fondo Successivo (mediante qualsivoglia atto od operazione che abbia per effetto il trasferimento della titolarità dello Strumento) salva previa approvazione dell'Advisory Board; ovvero

- (iv) disponga di Strumenti a favore di un Altro Fondo o di un veicolo di investimento di cui al par. 5.9.2 del Regolamento (mediante qualsivoglia atto od operazione che abbia per effetto il trasferimento della titolarità dello Strumento).

Sono altresì vietate le Operazioni di Investimento aventi ad oggetto Strumenti emessi da società:

- (i) nelle quali uno o più Manager detengano uno Strumento o altro strumento finanziario; ovvero
- (ii) nelle quali uno o più soci del GESTORE detengano strumenti finanziari rappresentativi di una partecipazione complessivamente non inferiore al 10% (dieci per cento) del relativo capitale sociale, salva previa approvazione dell'Advisory Board; ovvero
- (iii) nelle quali il Fondo Precedente, un Altro Fondo, ovvero un altro veicolo d'investimento gestito dal GESTORE, detengano uno Strumento o altro strumento finanziario, salvo che l'Operazione di Investimento:
 - (x) consista nell'acquisto di Strumenti precedentemente emessi dalla società (c.d. operazione di secondario) e che siano uguali a quelli detenuti dal Fondo Precedente, dall'Altro Fondo ovvero dall'altro veicolo d'investimento gestito dal GESTORE; ovvero
 - (y) sia previamente approvata dall'Advisory Board; ovvero
- (iv) nelle quali l'azionista di controllo del GESTORE ovvero i relativi soci o i Manager abbiano detenuto nei 9 (nove) mesi precedenti una partecipazione anche di minoranza ovvero in favore delle quali prestino o abbiano prestato attività di consulenza di qualsiasi tipo - ivi inclusa in relazione a (x) strutturazione del debito o di ristrutturazioni dell'indebitamento esistente, e (y) operazioni straordinarie - ove l'Operazione di Investimento ricada nell'oggetto di tale attività di consulenza, salva previa approvazione dell'Advisory Board.

E' inoltre vietato l'esercizio di diritti connessi ad uno Strumento, esercitabili nell'ambito di operazioni di natura straordinaria che coinvolgano, direttamente o indirettamente, società nelle quali il GESTORE, ovvero altro veicolo d'investimento gestito dal GESTORE diverso dal Fondo Precedente, uno o più Manager, uno o più soci del GESTORE e/o loro affiliati, detengano uno Strumento (ivi incluse, a titolo esemplificativo, operazioni di fusione tra Società in Portafoglio e dette società), salva previa approvazione dell'Advisory Board.

Nel caso in cui un istituto bancario e/o relativi affiliati detengano una partecipazione nel capitale sociale del GESTORE ovvero siano investitori del Fondo Precedente con impegni di sottoscrizioni complessivi superiori al 9% dell'ammontare totale del Fondo Precedente sono vietate Operazioni di Investimento aventi ad oggetto Strumenti emessi da società che abbiano un'esposizione complessiva (prima dell'operazione) nei confronti di tale istituto bancario e/o relativi affiliati pari o superiore al 30% (trenta per cento) del relativo indebitamento finanziario complessivo, salvo previa approvazione dell'Advisory Board, fermo restando che, in caso di esposizione verso due o più di tali istituti bancari, la predetta percentuale è complessivamente pari o superiore al 50% (cinquanta per cento).

Il GESTORE fa sì che:

- (i) uno o più Manager non acquisti o sottoscriva strumenti di qualunque tipologia emessi da Società in Portafoglio;
- (ii) il Fondo Precedente, i Fondi Successivi, gli Altri Fondi e ogni altro veicolo d'investimento gestito dal GESTORE non acquisti o sottoscriva strumenti di qualunque tipologia emessi da Società in Portafoglio, salvo
 - (x) l'acquisto di strumenti finanziari precedentemente emessi dalla Società in Portafoglio (c.d. operazione di secondario) e che siano uguali agli Strumenti detenuti dal Fondo; ovvero
 - (y) salva previa approvazione dell'Advisory Board;
- (iii) in conformità con quanto previsto al par. 4.5.6 del Regolamento, il Fondo non acquisti o sottoscriva strumenti di qualunque tipologia già oggetto di investimento del Fondo Precedente, salvo che gli stessi avvengano:
 - (x) sul mercato secondario da soggetti diversi dal Fondo Precedente, Fondi Successivi, Altri Fondi e ogni altro veicolo d'investimento gestito dal GESTORE;
 - (y) per un ammontare non superiore al 20% (venti per cento) dell'Ammontare Totale del Fondo, fermi gli altri limiti di investimento previsti dal Regolamento;
 - (z) previa approvazione dell'Advisory Board.

Il GESTORE si impegna a far sì che i Key Manager rispettino i relativi impegni di Dedication. Fermo restando quanto precede, il GESTORE e i Manager possono svolgere prestazioni di consulenza e altri servizi, conformemente alle disposizioni del Testo Unico:

- (a) a favore delle Società in Portafoglio in occasione di Operazioni di Investimento e di Operazioni di Disinvestimento, nonché durante la detenzione dei relativi Strumenti da parte del Fondo, fermo quanto disposto dai par. 9.1.1, sez. F, e 15.1 del Regolamento;
- (b) a favore delle società in portafoglio del Fondo Precedente, degli Altri Fondi ovvero di Fondi Successivi istituiti conformemente al Regolamento.

5. Conflitti di interesse oggetto di specifica *disclosure* o sottoposti all'attenzione del Consiglio di Amministrazione

Nella prestazione dei servizi di gestione di portafogli e di consulenza in materia di investimenti, qualora si ritenga che le disposizioni organizzative e amministrative adottate dalla SGR per prevenire o gestire i conflitti di interesse non siano sufficienti ad assicurare, con ragionevole certezza, che sia evitato il rischio di ledere gli interessi del cliente, la SGR informa il cliente prima di agire per suo conto. Tale comunicazione spiega in modo sufficientemente dettagliato la natura generale e le fonti dei conflitti di interesse, nonché i rischi che si generano per il cliente in conseguenza dei conflitti di interesse e le azioni intraprese per attenuarli, in modo tale da consentire al cliente di prendere una decisione informata sul servizio di investimento o accessorio, tenuto conto del contesto in cui sorge il conflitto di interesse.

Per quanto attiene al servizio di gestione collettiva del risparmio e all'attività di commercializzazione di OICR, qualora le disposizioni organizzative o amministrative adottate non siano sufficienti a prevenire, con ragionevole certezza, i rischi di danni agli interessi di uno o più OICR o degli investitori, l'alta dirigenza o un altro organo interno competente della SGR è informato prontamente affinché possa adottare ogni decisione o misura necessaria per assicurare che la Società agisca nel miglior interesse degli OICR o degli investitori.

In tali circostanze, in caso di OICVM, la SGR rende inoltre disponibile, in occasione del Rendiconto e/o Relazione semestrale, il riepilogo delle situazioni di conflitto di interesse "non gestibili", illustrando la decisione del Consiglio di Amministrazione e la relativa motivazione.

Indipendentemente dall'adeguatezza delle misure sinora adottate, la SGR effettua una *disclosure* in fase pre-contrattuale informando i clienti e investitori in merito alle tipologie di conflitti di interesse che si potrebbero manifestare.

6. Registrazione dei conflitti di interesse

La SGR istituisce e aggiorna in modo regolare un registro, nel quale riporta i tipi di servizi svolti per i quali sia sorto o possa sorgere un conflitto di interesse che rischia di ledere gravemente gli interessi di uno o più clienti o degli OICR gestiti e dei relativi investitori.

Il Registro viene aggiornato ogniqualvolta si rilevi o venga ricevuta informazione riguardo all'insorgenza o alla cessazione di una situazione di conflitto che rischia di ledere gravemente gli interessi di uno o più clienti o degli OICR gestiti e dei relativi investitori.

7. Revisione ed aggiornamento della *policy*

Poiché la mappatura dei conflitti di interesse potenziali è una rappresentazione statica, ad una data predeterminata, di una realtà sottoposta a continui cambiamenti, tale mappatura necessita di essere aggiornata.

La costante innovazione di prodotto e di processo, unitamente alla rilevanza di fattori esogeni alla sfera di influenza della SGR, rendono quindi indispensabile procedere ad un'attività costante di aggiornamento della mappatura dei conflitti di interesse, sulla base di flussi informativi interni ed esterni alla organizzazione aziendale.

In particolare, la SGR effettua una revisione della *policy* con periodicità annuale e ogniqualvolta ritenuto opportuno in seguito alla modifica di uno o più fattori di cambiamento del contesto operativo della SGR.